



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Atti del Governo

Esito dei pareri al Governo



Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi
lavorati e dei loro sucedanei, nonché di fiammiferi

D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188

(Art. 13, L. 23/2014)

n. 111/2

11 febbraio 2015

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Atti del Governo

Esito dei pareri al Governo

Disposizioni in materia di tassazione
dei tabacchi lavorati, dei loro sucedanei,
nonché di fiammiferi

D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188
(*Art. 13, L. 23/2014*)

n. 111/2

11 febbraio 2015

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Finanze

☎ 066760-9496 – ✉ st_finanze@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: FI0253b.docx

INDICE

INTRODUZIONE

- La legge delega3

SINTESI DEL CONTENUTO.....9

SCHEDE DI LETTURA.....17

- Tassazione delle sigarette: il quadro normativo e l'andamento del mercato.....19
- Tassazione delle sigarette: modifiche (articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*), comma 2, lettera *b*)26
- Tassazione di trinciati per sigarette, sigari e sigaretti (*nuovo articolo 39-octies, comma 5, TUA*)30
- Tabacchi da inalazione senza combustione – “Sigarette elettroniche a cialda di tabacco” (articolo 1, comma 1, lettere *a*) ed *e*)32
- Prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco – Liquidi delle sigarette elettroniche (articolo 1, comma 1, lettera *f*), e comma 8)34
- Abrogazione dell'imposta di consumo sui fiammiferi (*articolo 1, comma 1, lettera g*).....38
- Rintracciabilità e legittimazione della circolazione dei prodotti del tabacco (*articolo 1, commi 5-7*)39
- Disposizioni di coordinamento, finanziarie e finali (*articolo 2*)39

D.Lgs. 15 DICEMBRE 2014, N. 188 (DALL'ATTO DEL GOVERNO N. 106, AL N. 106-BIS, AL TESTO DEL DECRETO LEGISLATIVO43

ACCISE SUI TABACCHI

Le novità

DAL 1° GENNAIO 2015

SIGARETTE



- ✓ innalzamento dell'accisa
- ✓ tassazione non più legata alla "classe di prezzo più richiesta" ma al "prezzo medio ponderato"
- ✓ introdotto un "onere fiscale minimo", comprensivo di accisa e di IVA

TABACCHI LAVORATI



- ✓ "onere minimo" anche per i tabacchi lavorati diversi dalle sigarette
- ✓ definizione di "tabacchi da inalazione senza combustione": sigarette elettroniche a cialda di tabacco
- ✓ per questi ultimi prodotti, la misura dell'imposta è ancorata a quella sulle sigarette (50%)

SIGARETTE ELETTRONICHE



- ✓ imposta di consumo che grava sui liquidi immessi nelle sigarette elettroniche
- ✓ i dispositivi (e-cig) non sono sottoposti a tassazione
- ✓ misura dell'imposta ancorata a quella sulle sigarette (50%)



MODIFICHE SUCCESSIVE ALLA MISURA DELL'ACCISA



La misura della tassazione di sigarette e tabacchi lavorati, dei tabacchi da inalazione senza combustione e dei liquidi immessi nelle sigarette elettroniche potrà essere modificata, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Introduzione

La legge delega

La **legge 11 marzo 2014, n. 23**, conferisce una **delega** al Governo per la realizzazione di un **sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita** da attuare entro **dodici mesi (26 marzo 2015)**.

In considerazione dell'elevato numero di previsioni di delega non ancora attuate, e tenuto conto della complessità della materia, il **15 gennaio 2015** la Commissione Finanze della Camera ha avviato l'esame delle proposte di legge C. 2729 Capezzone e C. 2772 Causi recanti la **proroga del termine per l'esercizio della delega**.

La legge, che persegue l'obiettivo della **riduzione della pressione tributaria** sui contribuenti (articolo 16), si compone di **16 articoli** concernenti i principi generali e le procedure di delega (art. 1); la revisione del catasto dei fabbricati (art. 2); le norme per la stima e il monitoraggio dell'evasione e il riordino dell'erosione fiscale (artt. 3 e 4); la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale (art. 5); la cooperazione rafforzata tra l'amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio (artt. 6-8); il rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo (art. 9); la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali (art. 10); la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette (artt. 11-13); la disciplina dei giochi pubblici (art. 14); le nuove forme di fiscalità ambientale (art. 15).

Principi e criteri direttivi

Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai singoli criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo, al rispetto dei **principi costituzionali**, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione (uguaglianza e capacità contributiva), nonché del **diritto dell'Unione europea**; al rispetto dei principi dello **statuto dei diritti del contribuente**, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di **irretroattività** delle norme tributarie; le nuove norme devono inoltre essere coerenti con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di **federalismo fiscale**.

Ulteriori principi di delega riguardano: la tendenziale **uniformità** della disciplina delle obbligazioni tributarie; il **coordinamento e la semplificazione** degli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti; la coerenza e uniformità dei poteri in materia tributaria; la generalizzazione del meccanismo della **compensazione** tra crediti d'imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.

La procedura

Quanto alla procedura per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi, si prevede che le **Commissioni** parlamentari competenti hanno **30 giorni** (prorogabili di altri 20) **per l'espressione del parere**, trascorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato. Si prevede altresì una **procedura rafforzata** analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a **trasmettere nuovamente** i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche. I **pareri definitivi** delle Commissioni competenti per materia sono espressi **entro dieci giorni**, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, può adottare eventuali **decreti correttivi e integrativi**.

Ai sensi dell'**articolo 1, comma 3**, almeno uno degli schemi dei decreti legislativi deve essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri **entro quattro mesi** dalla data di entrata in vigore della legge (**27 giugno 2014**).

Il Governo è inoltre tenuto a **referire ogni quattro mesi** alle Commissioni parlamentari competenti in ordine all'attuazione della delega (in sede di prima applicazione **entro due mesi**).

Nei decreti legislativi, il Governo deve provvedere all'introduzione delle nuove norme mediante la **modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche** che regolano le relative materie, provvedendo ad **abrogare espressamente le norme incompatibili** (articolo 1, **comma 9**). Il **comma 10** prevede inoltre l'emanazione di decreti legislativi recanti le norme necessarie per il **coordinamento formale e sostanziale** con le altre leggi dello Stato e l'**abrogazione** delle norme incompatibili con i nuovi decreti.

Le disposizioni finanziarie

L'**articolo 16** della legge n. 23 (come riformulato dall' art. 1, comma 11, della legge 23 giugno 2014, n. 89) dispone che dall'attuazione della delega **non** devono derivare nuovi o **maggiori oneri** a carico della finanza pubblica, **né un aumento della pressione fiscale** complessiva a carico dei contribuenti.

In considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi attuativi e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi, adottati ai sensi della legge

delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.

A tal fine le **maggiori entrate** confluiscono in un apposito **fondo** istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il richiamato **comma 2 dell'articolo 17 della legge di contabilità** stabilisce che le **leggi di delega** comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una **relazione tecnica**, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Il **comma 1-bis** stabilisce che i decreti legislativi attuativi che recano maggiori oneri entrano in vigore **contestualmente** o successivamente a quei decreti attuativi che recano la necessaria copertura finanziaria.

In sostanza, tale formulazione permette che uno schema di decreto legislativo attuativo recante maggiori oneri per la finanza pubblica possa essere esaminato dalle Commissioni parlamentari per l'emanazione del parere, ma entrerà in vigore nell'ordinamento contestualmente (o successivamente) all'entrata in vigore di un altro schema di decreto attuativo che invece genererà maggiori entrate per la finanza pubblica.

Alla fine la somma degli effetti finanziari di tutti i decreti attuativi della legge delega dovrà essere pari a zero, in quanto diversamente altererebbe in negativo i saldi della finanza pubblica, o finirebbe con l'aumentare la pressione fiscale complessiva a carico del contribuente.

La delega per le accise

L'articolo 13, comma 2, della legge n. 23 delega il Governo ad introdurre norme per la **revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi**, di cui al *Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)* - oltre che delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle altre imposte di trascrizione e di trasferimento, delle imposte sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti (argomenti non trattati dal presente schema) - secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) **semplificazione** degli **adempimenti** e **razionalizzazione** delle **aliquote**;
- b) **accorpamento o soppressione di fattispecie particolari**;
- c) coordinamento con le disposizioni attuative della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale. Tale ultimo criterio sembra peraltro riferirsi alle imposte non trattate dallo schema in esame.

Si segnala che in materia di accise (ma non con riguardo ai tabacchi), **l'articolo 15**, in considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la green economy, delega il Governo ad introdurre nuove forme di fiscalità, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili, e a **rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica**, anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169 della Commissione, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla green economy, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Lo stato di attuazione della delega

Il 7 agosto 2014 la Commissione VI Finanze ha espresso [parere favorevole](#), con alcune osservazioni e condizioni, sull'[Atto del Governo n. 99](#), recante lo schema di decreto legislativo in materia di **semplificazioni fiscali**. Tra le misure previste nello schema di decreto, si ricorda l'introduzione della **dichiarazione dei redditi precompilata**, la revisione della disciplina concernente i **rimborsi IVA** e lo snellimento degli adempimenti connessi ad **operazioni intracomunitarie** e con i Paesi esteri. Sono semplificati alcuni adempimenti in riferimento alla struttura delle **addizionali regionali e comunali**.

A seguito dell'accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il 30 settembre 2014 il Governo ha ritrasmesso, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo lo schema di decreto ([Atto del Governo n. 99-bis](#)). Rispetto al testo originario, sono state introdotte norme in materia di **società in perdita** e di **responsabilità solidale negli appalti**. E' stata **soppressa** la norma in materia di **società tra professionisti**. Il 16 ottobre 2014 la Commissione ha reso [parere favorevole](#) in ordine a tale ultima formulazione dello schema di decreto. Nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre

2014 è stato pubblicato il [D.Lgs. n. 175 del 2014](#) recante *Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata*.

In attuazione delle disposizioni di delega in materia di **accise** (contenute in particolare nell'**articolo 13, comma 2** della legge delega, e che tra l'altro impegna il Governo a procedere alla semplificazione degli adempimenti, alla razionalizzazione delle aliquote, all'accorpamento o soppressione di fattispecie particolari), il 22 ottobre 2014 è stato reso [parere favorevole](#), con condizioni e osservazione, da parte della VI Commissione Finanze della Camera sull'[atto del Governo n. 106](#), che contiene lo schema di decreto legislativo volto a **ridefinire l'imposizione sui tabacchi, sui prodotti succedanei** dei prodotti da fumo e sui **fiammiferi**, contenute essenzialmente nel [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#) (testo unico delle accise). A seguito dell'esame dello [schema 106-bis](#), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la VI Commissione Finanze della Camera in data 25 novembre 2014 ha espresso [parere favorevole](#). Nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2014 è stato pubblicato il [D.Lgs. n. 188 del 2014](#), in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.

L'11 luglio 2014 il Governo ha trasmesso lo schema di decreto legislativo riguardante la **revisione delle Commissioni censuarie** ([Atto del Governo n. 100](#)). Si segnalano, al riguardo, le [audizioni](#) al Senato, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco. Il 6 agosto 2014 la Commissione VI Finanze ha espresso [parere favorevole](#), con alcune osservazioni e condizioni. A seguito dell'esame dello [schema n. 100-bis](#), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la VI Commissione Finanze della Camera in data 22 ottobre 2014 ha espresso [parere favorevole](#). Nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2015 è stato pubblicato il [D.Lgs. n. 198 del 2014](#), in materia di composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.

Si segnala che la **legge di stabilità 2015** (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 54-89), istituisce, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un **regime forfetario** di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'**aliquota del 15 per cento**. Per accedere al regime agevolato (che costituisce il regime "naturale" per chi possiede i requisiti) sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 per il commercio.

La norma sembra dare attuazione **all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge di delega fiscale**, il quale prevede l'istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali

differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive.

Le disposizioni dell'articolo 1, **commi 629-633**, della medesima legge di stabilità incrementano il numero delle ipotesi di **applicazione del meccanismo di inversione contabile** (*reverse charge*) a fini **IVA**, in particolare estendendo tale sistema anche ad ulteriori ambiti del **settore edile** e del **settore energetico**, al settore della **grande distribuzione**, nonché **alle cessioni di bancali in legno (pallet)**.

Si dispone inoltre che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l'imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. **split payment**). Pertanto i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'IVA che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all'erario.

La norma sembra dare attuazione **all'articolo 9, comma 1, lettera e), della legge di delega fiscale**, il quale prevede l'introduzione di meccanismi atti a contrastare l'evasione dell'IVA dovuta sui beni e servizi intermedi, facendo in particolare ricorso al meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*), nonché di introdurre il meccanismo della deduzione base da base per alcuni settori.

Infine, l'articolo 1, **commi 634-641**, modificano le modalità di gestione del **rapporto tra fisco e contribuenti**, al fine di **migliorarne** la cooperazione ed aumentare l'adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cd. **tax compliance**).

In particolare, sono rafforzati i **flussi informativi tra contribuenti e Agenzia delle entrate**; sono modificate le modalità, i termini e le agevolazioni connessi all'istituto del **ravvedimento operoso**, consentendo l'accesso all'istituto anche oltre i termini previsti dalle norme vigenti, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata, con una riduzione automatica delle sanzioni; sono apportate sostanziali **semplificazioni** in materia di **dichiarazione IVA**.

Si ricorda al riguardo che **l'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge di delega fiscale** prevede – tra i principi di delega – il coordinamento e la semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi.

Nel corso del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014 è stato approvato in via preliminare il **decreto legislativo sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente**. Lo schema di decreto:

- disciplina **l'abuso del diritto**, nell'ambito dello Statuto dei diritti del contribuente;
- prevede la **revisione del sistema sanzionatorio**, mediante modifiche del D.Lgs. n. 74 del 2000;
- istituisce il **regime dell'adempimento collaborativo**, per le aziende dotate di un sistema di gestione e controllo del rischio fiscale.

Sintesi del contenuto

Il contenuto

Il decreto legislativo in esame, emanato in attuazione dell'articolo 13 della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 23 del 2014), ridefinisce **l'imposizione sui tabacchi**, sui **prodotti succedanei** dei prodotti da fumo e sui **fiammiferi**, contenuta essenzialmente nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle **accise**).

Con riguardo alla tassazione delle **sigarette**, il decreto (articolo 1, comma 1, lettere c) ed h)) incide sulla struttura dell'accisa, modificando il rapporto tra componente fissa e proporzionale, innalzando le aliquote dell'accisa globale (al 58,7%) e della componente specifica e riferendo le modalità di calcolo dell'accisa al solo **prezzo medio ponderato (PMP)** per le sigarette in luogo della classe di prezzo più richiesta (MPPC - *Most Popular Price Class*).

Per effetto di tale modifica si prevede anzitutto che tanto la componente specifica che quella *ad valorem* dell'accisa delle sigarette siano determinate con riferimento al PMP-sigarette. Contemporaneamente, viene innalzata la percentuale per il calcolo della **componente specifica** dall'attuale livello del 7,5 **al 10 per cento** della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al PMP-sigarette.

Si introduce inoltre un **onere fiscale minimo**, che prende in considerazione, per fissare un importo minimo di tassazione, sia l'accisa sia l'IVA, pari a **euro 170 il chilogrammo convenzionale**, che si applica a tutti i prezzi di sigarette per i quali la somma dell'accisa, calcolata in base alle due componenti specifica e *ad valorem*, e dell'IVA, calcolata con l'applicazione dell'aliquota ordinaria, sia inferiore a euro 170 il chilogrammo. Per effetto delle modifiche proposte, dunque, la variazione dell'imposta dovrebbe - complessivamente - risultare meno influenzabile dalla variazione del prezzo dei prodotti.

L'esplicito scopo delle norme è di superare le obiezioni in merito alla compatibilità del regime in questione con il diritto dell'Unione europea, oggetto di una questione di pregiudizialità sollevata innanzi alla Corte di Giustizia, di perseguire politiche sanitarie di riduzione dell'accessibilità del tabacco, porre in sicurezza l'attuale gettito erariale e generare nuove entrate per l'Erario.

Si ricorda, al riguardo che il giudice nazionale (**Consiglio di Stato**, Sezione IV, ordinanza n. 3885/2013 del 17 luglio 2013, su appello proposto avverso la sentenza del Tar Lazio, Sezione n, n. 3142 del 5 aprile 2012, già sfavorevole all'Amministrazione e pronunciata su ricorso di un produttore) **ha rimesso alla Corte di Giustizia la valutazione della compatibilità comunitaria del regime dell'accisa minima**, ai sensi del quale, per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta si applica la cd. "accisa minima", pari al centoquindici per cento dell'importo di base (comma 4 del vigente articolo 39-*octies*).

Peraltro, il regime dell'accisa minima, nella formulazione adottata dall'articolo 39-*octies* è stato considerato non compatibile con il diritto dell'Unione europea dalla

Commissione europea che, per questo, ha avviato una **procedura di infrazione** nei riguardi dell'Italia (n. 2011/4175), giunta allo stadio di parere motivato.

Si introduce un **regime di modificabilità delle aliquote** (articolo 1, commi 2 e 3) consentendone la variazione con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto.

Tale variazione riguarda:

- a) le aliquote di base sui tabacchi lavorati fino a 0,5 punti percentuali;
- b) la misura della componente fissa dell'accisa sulle sigarette, fino a 2,5 punti percentuali;
- c) le accise minime per sigarette e tabacchi lavorati, fino a 5 euro.

Si dispone la **trasmissione** alle Commissioni parlamentari competenti per materia e a quelle competenti per i profili finanziari dei predetti decreti ministeriali di variazione, nonché delle relative relazioni tecniche, per un monitoraggio parlamentare circa l'adeguatezza delle variazioni predisposte rispetto agli obiettivi preventivati (articolo 1, comma 4).

Per quanto riguarda la tassazione dei **tabacchi lavorati diversi dalle sigarette** (articolo 1, comma 1, lettera d)) è stata modificata la misura **dell'accisa minima** del tabacco trinciato fino per arrotolare le sigarette, eliminando i possibili profili di censura di illegittimità (essendo l'accisa minima determinata in base a criteri analoghi a quella vigente per le sigarette e, quindi, anch'essa a rischio di dichiarazione di incompatibilità comunitaria). Si prevede quindi l'applicazione di un'accisa minima **pari a 115 euro** per chilogrammo **per i trinciati per sigarette** (l'accisa minima, in precedenza pari a euro 105,30 il chilogrammo, è stata elevata a 108 euro al kg dalla Determinazione direttoriale del 15 luglio 2014) e **a 25 euro** al chilogrammo per **sigari e i sigaretti** (rispetto alla vigente misura di 22 euro per kg).

Si prevede inoltre la nuova categoria dei **tabacchi da inalazione senza combustione** (articolo 1, comma 1, lettere a) ed e)), definiti come prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione. Si tratta di prodotti idonei a sostituire il consumo di sigarette, ricompresi nell'ambito dei tabacchi lavorati e quindi, in base alla normativa nazionale, assoggettabili ad accisa. Il livello di tassazione della nuova categoria viene calibrato in base a quello che grava sulle sigarette.

In relazione a tali tipi di tabacco, si stabilisce (modificando il comma 1 del nuovo articolo 39-*terdecies*) che ai tabacchi da inalazione senza combustione **non si applichino** le **norme** previste per i tabacchi lavorati in materia di **tariffe di**

vendita, tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico ed **accise** (articoli 39-*quater*, 39-*quinquies* e 39-*octies* del TUA).

Per i tabacchi da inalazione senza combustione troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di **Iva** ed **aggio ai rivenditori** già vigenti per i tabacchi lavorati; a tal fine (nuovo comma 2 dell'articolo 39-*terdecies*), i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni saranno stabiliti con **provvedimento** dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.

Viene dunque precisata la **tassazione** gravante sui **tabacchi da inalazione senza combustione**.

In particolare:

- la **misura dell'accisa** che si prevede di applicare **su tali prodotti** è fissata al **50 per cento** dell'imposta gravante **sull'equivalente quantitativo di sigarette** (nuovo comma 3, articolo 39-*terdecies*);
- sono specificate le **modalità di calcolo di detta equivalenza**, da riferire sia al **prezzo medio ponderato** di un chilogrammo convenzionale di sigarette – come rilevato ai sensi delle disposizioni del TUA modificate dal decreto medesimo –, sia in rapporto alla cd. **equivalenza di consumo convenzionale**, da determinare sulla base di apposite procedure tecniche, definite con **provvedimento** di rango secondario (Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli), in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore;
- si demanda a un **provvedimento di rango secondario** anche la determinazione dell'**importo dell'accisa** secondo le modalità così illustrate;
- si chiarisce inoltre che, entro il **primo marzo di ogni anno**, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli **l'accisa** sui tabacchi da inalazione senza combustione verrà **rideterminata**, in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette;
- sono di conseguenza modificati gli **adempimenti dichiarativi del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa**, il quale deve dichiarare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la denominazione e gli ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dal Codice del consumo. Rimangono fermi gli obblighi derivanti dalle norme in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco, di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 (nuovo comma 4, articolo 39-*terdecies*).

In sostanza, la determinazione dell'equivalenza di consumo viene effettuata dall'erario tramite **analisi comparativa dei prodotti** e non più sulla base delle comunicazioni effettuate dal soggetto passivo dell'imposta.

Le disposizioni sottopongono (articolo 1, comma 1, lettera *f*), che integra l'articolo 62-*quater* del Testo Unico Accise) ad **imposta di consumo** anche i **liquidi costituiti da sostanze diverse dal tabacco**, che non hanno una funzione medica, **immessi nelle c.d. sigarette elettroniche**, vale a dire quelle sostanze prodotte con l'obiettivo di fornire un'alternativa al fumo di tabacchi lavorati, che funzionano mediante inalazione di una soluzione a base di liquidi (ad esempio, acqua, glicole propilenico, glicerolo, aromi alimentari e nicotina in quantità variabile ovvero assente) vaporizzati da un atomizzatore alimentato da una batteria. La disposizione in esame fa riferimento alla destinazione d'uso dei prodotti: deve infatti trattarsi di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali.

Si precisa che i prodotti sottoposti ad accisa devono essere costituiti da sostanze **liquide**, contenenti o meno nicotina; sono dunque assimilati i **prodotti da inalazione**, costituiti esclusivamente o parzialmente da **sostanze solide diverse dal tabacco**, ai già richiamati tabacchi da inalazione senza combustione (articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 1 e n. 2).

Le **modalità di tassazione** di tali prodotti ricalcano le modalità di tassazione previste per i tabacchi da inalazione senza combustione:

- l'imposta è pari al **50 per cento** dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette;
- detta equivalenza è riferita sia al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette – come rilevato ai sensi delle disposizioni del TUA che ne disciplinano l'individuazione – sia in rapporto alla cd. **equivalenza di consumo convenzionale**, da determinare sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento di rango secondario (Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli), in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 *watt*;
- sono previste disposizioni analoghe a quelle già illustrate per i tabacchi da inalazione per quanto concerne la determinazione dell'importo dell'accisa, la sua rideterminazione e gli adempimenti dichiarativi connessi.

Anche per i tabacchi da inalazione senza combustione e per i liquidi immessi nelle sigarette elettroniche è prevista la possibilità, con **decreto** ministeriale, di **variare l'aliquota** dell'imposta di consumo sui prodotti da inalazione per le sigarette elettroniche e dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione fino a cinque punti percentuali, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal decreto in esame.

I dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, **sono esclusi dalla tassazione** (articolo 1, comma 8).

E' **abrogata**, a decorrere **dal 1° gennaio 2015**, **l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi**, liberalizzandone pertanto la fabbricazione e la vendita (articolo 1, comma 1, lettera g)).

In ordine a tale fattispecie è stato definito un **regime transitorio** per i fiammiferi sui quali, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo, sia già stata pagata l'imposta prima dell'immissione sul mercato: ai soggetti passivi dell'imposta è riconosciuto un **credito di imposta**, fruibile in compensazione, per il rimborso dell'imposta di fabbricazione già assolta sui beni presenti in magazzino alla data del **31 dicembre 2014**.

Al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di elusione, si prevede che con **regolamento** del Ministro dell'economia delle finanze siano emanate disposizioni sulla **rintracciabilità** e legittimazione della circolazione dei prodotti del tabacco, conformi a quelle previste dalla **direttiva 2014/40/UE** sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (articolo 1, comma 5).

Il Governo dovrà sottoporre lo schema di regolamento al preventivo **parere parlamentare** (articolo 1, comma 6).

L'articolo 2, comma 1 precisa la vigenza delle norme in commento.

Sono efficaci **dal 1° gennaio 2015** per le seguenti norme:

- le disposizioni in materia di tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;
- le accise su sigarette e tabacchi lavorati (diversi da quelli da inalazione senza combustione);
- le accise sui prodotti immessi nelle sigarette elettroniche;
- le norme sui fiammiferi;
- l'esenzione da imposta per i dispositivi meccanici ed elettrici (sigarette elettroniche).

Per quanto non diversamente specificato, le norme sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo in esame.

Di conseguenza, decorrono dal 24 dicembre 2014 le misure di accisa previste per i **tabacchi da inalazione senza combustione** (articolo 1, comma 1, lettera e)), i quali - per effetto delle norme in esame - rientrano nella categoria più generale dei tabacchi lavorati.

Sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015 le norme concernenti le altre tipologie di tabacchi lavorati (ai sensi dell'articolo 39-*bis* del TUA): i sigari e sigaretti; le sigarette; il tabacco da fumo, da fiuto e da masticare, nonché quelle concernenti i prodotti da inalazione senza combustione e i fiammiferi.

Il decreto legislativo (articolo 2, comma 3) modifica l'articolo 9, comma 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, che reca le norme sulla vendita dei prodotti da fumo.

In particolare, viene modificata la disciplina del **rinnovo del patentino per la vendita di tabacchi lavorati**: ai sensi delle norme previgenti, tale rinnovo era concesso purché che il titolare del patentino avesse effettuato un prelievo di generi di monopolio per un valore complessivo medio annuo fissato dal decreto stesso, pari o superiore a determinate soglie rapportate alla popolazione del comune ove avviene la rivendita. La soglia minima di prelievo era pari a 24.000 ed era riferita ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

Con le **modifiche** in esame si introduce una ulteriore e diversificata soglia minima di prelievo, pari a **1000 euro**, per il rinnovo del patentino nei comuni ovvero nelle frazioni di comuni con popolazione **fino a 2.000 abitanti**, nonché per i comuni montani e quelli delle isole minori.

In conseguenza delle modifiche apportate alla tassazione, le **maggiori entrate** stimate sono quantificate in **145 milioni di euro dal 2015 e 146 milioni di euro dal 2016**. Esse confluiscono in **un apposito fondo** istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze volto a **compensare** eventuali **nuovi o maggiori oneri** introdotti da altri decreti di attuazione della delega fiscale (articolo 2, comma 4).

Schede di lettura

Tassazione delle sigarette: il quadro normativo e l'andamento del mercato.

Si rammenta in via preliminare che, anche alla luce delle nuove disposizioni, il **prezzo di vendita al pubblico delle sigarette** viene ripartito tra le seguenti componenti, in applicazione degli articoli del Testo unico delle accise (decreto legislativo n. 504/1995):

- **aggio al rivenditore**, che ai sensi dell'articolo 39-*septies* del TUA è pari al 10 per cento del prezzo di vendita;
- **imposta sul valore aggiunto**, ai sensi dell'articolo 39-*sexies* del TUA, che è pari al 18,03 per cento del prezzo di vendita al pubblico (c.d. "aliquota di scorporo", corrispondente all'aliquota del 22 per cento applicata alla base imponibile, cioè al prezzo di vendita al netto della stessa imposta);
- **accisa** (articolo 39-*octies* del TUA);
- **ricavo del fornitore**, che è residuale ed è pari al prezzo di vendita dedotte tutte le altre componenti.

La Commissione VI Finanze della Camera ha tenuto numerose **audizioni informali** in materia di accise e, in particolare, sulla struttura dell'accisa gravante sui tabacchi lavorati. Si darà conto delle principali questioni emerse (e delle soluzioni eventualmente prospettate) durante le audizioni nel corso dei paragrafi successivi.

L'accisa sulle sigarette: struttura e caratteristiche

In via preliminare occorre chiarire che la struttura delle **accise** sulle sigarette è **armonizzata** sulla base delle Direttive comunitarie (da ultimo dalla Direttiva n. 2011/64/UE) e rimane, anche alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 188/2014 in commento, di tipo **misto**, ovvero vi è una **componente specifica** (in cui la tassazione è calcolata come un ammontare fisso secondo la quantità di prodotto, che è uguale per tutti i prodotti indipendentemente dal prezzo) ed una **componente ad valorem** (calcolata in percentuale rispetto ad un determinato parametro, generalmente il prezzo di vendita del prodotto).

Come anche evidenziato da alcuni soggetti auditi presso la VI Commissione Finanze della Camera (Analisi dell'elasticità della domanda nel mercato dei tabacchi lavorati in Italia, Working Paper n. 6 dell'ottobre 2011, CASMEF Working Paper Series- Arcelli Centre for Monetary and Financial Studies della LUISS), se si applica solo una **accisa specifica** il gettito dell'erario varia in funzione prevalentemente dei volumi di prodotto venduti. Inoltre gli aumenti di prezzo favoriscono i prodotti di prezzo più alto, a causa della minore incidenza percentuale sul prezzo di vendita di un ammontare di tassazione uguale per tutti i livelli di prezzo.

Per quanto riguarda la **componente ad valorem**, se fosse applicata in via esclusiva il gettito dell'erario sarebbe funzione in prevalenza dei **prezzi di vendita** dei prodotti. In tal

caso gli aumenti di prezzo non comportano una diversa incidenza fiscale a seconda del prezzo, data la natura proporzionale per definizione di questo tipo di tassazione.

L'accisa mista, vigente in UE, si presenta dunque come una combinazione delle due categorie: vi è coesistenza di una componente specifica, uguale per tutte le classi di prezzo, ed una componente *ad valorem*, variabile in percentuale sul prezzo.

A seconda della predominanza dell'una o dell'altra componente si favoriscono le classi di prezzo più alte oppure l'accisa risulta neutrale. E' preponderante la componente *ad valorem* nei Paesi ex monopolisti, quali Italia e Spagna, ed è invece preponderante quella specifica nei Paesi non monopolisti (UK). Un altro elemento di raffronto fra l'accisa (o la componente) specifica e l'accisa (o la componente) *ad valorem* riguarda l'effetto moltiplicatore presente nell'imposta *ad valorem* e non in quella specifica. Questo effetto si verifica quando i prodotti hanno prezzi di fabbrica diversi, in quanto l'accisa (componente) *ad valorem* "moltiplica" le differenze fra i prezzi finali di vendita e i prezzi di fabbrica.

L'ordinamento italiano adotta un sistema di **tassazione** delle sigarette prevalentemente *ad valorem*, ossia in prevalenza commisurato al **prezzo delle sigarette**. Le relative disposizioni sono disciplinate dagli **articoli 39-bis e seguenti** del Testo Unico Accise, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995.

Di conseguenza, tale combinazione comporta una **diversa incidenza dell'accisa** secondo il **prezzo di vendita del prodotto**.

La normativa previgente

Con riferimento alle **sigarette della classe di prezzo più richiesta** (articolo 39-*octies*, previgente comma 3) l'accisa era calcolata applicando la relativa aliquota di base, in precedenza pari al 58,6 per cento, al prezzo di vendita al pubblico: tale importo costituiva "**l'importo di base**".

La misura dell'aliquota di base è stata elevata dal 58,5 al 58,6 per cento a decorrere dal 15 luglio 2014, in virtù della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli adottata nella medesima data, in ottemperanza all'articolo 14, comma 3 del D. L. n. 91 del 2013, per esigenze di copertura finanziaria delle misure contenute nel medesimo D.L.

Per le sigarette aventi un **prezzo** di vendita al pubblico **superiore a** quello relativo alle sigarette della **classe di prezzo più richiesta**, l'ammontare dell'accisa era costituito dalla somma dei seguenti elementi:

- **elemento specifico**, cioè **fisso** per unità di prodotto. L'elemento specifico fino al 24 dicembre 2014 è stato pari al **7,5 per cento** della fiscalità complessiva (accisa ed IVA) gravante sul "**prezzo medio ponderato**" (c.d. "**WAP**" o "**PMP**") di tutte le sigarette. Tale componente specifica era pari a circa 13 euro per 1.000 sigarette (corrispondente ad 1 kg convenzionale).

L'articolo 8, n. 2 della direttiva 2011/64/UE stabilisce che il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale di tutte le sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di sigarette immesse in consumo; l'articolo 39-*quinquies*, comma 2-*bis* del TUA affida a una determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il primo marzo di ogni anno solare, il prezzo medio ponderato di vendita al minuto per chilogrammo convenzionale ("PMP-sigarette") in misura pari al rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette;

- elemento **ad valorem**, cioè **rapportato al prezzo di vendita**, espresso in un valore percentuale. Si calcolava applicando alla "**classe di prezzo più richiesta**" (*MPPC*, che era pari a € 215,00 il chilogrammo) l'aliquota di base. Dall'importo così ottenuto viene poi tolto l'elemento specifico; l'ammontare risultante viene rapportato alla classe di prezzo più richiesta e il rapporto così determinato costituisce la misura dell'accisa.

Questo sistema era detto **ordinario**, per distinguerlo da quello dell'accisa minima (per cui si veda in seguito) che si applicava a **sigarette** aventi un **prezzo di vendita inferiore** a quello delle sigarette della **classe di prezzo più richiesta**, in conformità alle norme europee di riferimento contenute nella citata direttiva 2011/64/UE (articoli 7 e successivi).

Accanto al regime ordinario, il previgente articolo 39-*octies*, comma 4 del decreto legislativo n. 504 del 1995 fissava il **regime dell'accisa minima**.

Il regime dell'accisa minima ha superato il criterio del prezzo minimo, che è stato ritenuto non compatibile con il diritto UE dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione (Causa C-571/08 del 24 giugno 2010); la Corte aveva stabilito infatti che la fissazione di un prezzo minimo di vendita dei prodotti del tabacco non fosse comunitariamente compatibile, precisando che le politiche finalizzate al perseguimento di prezzi elevati sul mercato dei tabacchi lavorati, per ragioni di tutela dell'interesse erariale e della salute pubblica, possono essere basate esclusivamente sulla leva fiscale.

Si rammenta in proposito che la direttiva 2011/64/UE consente agli Stati membri di stabilire un'accisa minima o un onere fiscale minimo, senza prevedere disposizioni particolari in ordine ai criteri o parametri per la loro quantificazione.

Tale regime risponde alla finalità di tutelare anche la salute pubblica (conformemente alla "convenzione quadro" OMS per il controllo del tabacco (FCTC), recepita nell'ordinamento comunitario con la Decisione del 2 giugno 2004 e in quello nazionale con la legge 18 marzo 2008, n. 75): il "considerando" 2 della direttiva 2011/64/UE specifica infatti che la normativa dell'Unione in materia di tassazione dei prodotti del tabacco deve garantire sia il corretto funzionamento del mercato interno, sia un livello elevato di protezione della salute.

L'articolo 8, n. 6 della direttiva prevede che gli Stati membri possano infatti stabilire un importo minimo di accisa; l'articolo 7, n. 4 consente, nella misura in cui ciò risulti

necessario, che l'accisa sulle sigarette comporti un onere fiscale minimo, sempre che la struttura mista della tassazione e la fascia dell'elemento specifico dell'accisa siano rigidamente rispettate.

Nel silenzio della norma europea, si intende che l'importo dell'accisa minima applicabile possa essere superiore a quanto prescritto dall'articolo 10, comma 2, della direttiva richiamata: tale norma fissa, in particolare, un livello minimo di accisa che deve essere pari al 60 per cento di incidenza sul prezzo medio ponderato e a 90 euro/chilogrammo convenzionale (pari a 1.000 sigarette), ferma restando la facoltà per gli Stati membri, che applicano sul prezzo medio ponderato un'accisa di almeno 115 euro per chilogrammo convenzionale, di non rispettare il predetto livello di incidenza.

Come già visto *supra*, la norma primaria (previgente articolo 39-*octies* del decreto legislativo n. 504 del 1995), sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta (MPPC) stabiliva che l'accisa fosse calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico. Tale importo costituiva il cd. "importo di base".

Per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta si applicava la cd. "accisa minima", pari al centoquindici per cento del richiamato importo di base (previgente comma 4 dell'articolo 39-*octies*)

Tuttavia il regime dell'accisa minima, nella formulazione precedente dell'articolo 39-*octies* è stato sospettato di non compatibilità comunitaria dalla Commissione europea che, per questo, ha avviato una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia, giunta allo stadio di parere motivato (n. 2011/4175, per cui si veda ai paragrafi successivi).

Dall'altro lato il giudice nazionale (Consiglio di Stato, Sezione IV, ordinanza n. 3885/2013 del 17 luglio 2013, su appello proposto avverso la sentenza del Tar Lazio, Sezione n. 3142 del 5 aprile 2012, già sfavorevole all'Amministrazione e pronunciata su ricorso di un produttore) ha rimesso alla Corte di Giustizia la valutazione della compatibilità comunitaria del regime dell'accisa minima.

In particolare, il CdS ha osservato che l'articolo 8, n. 2 della direttiva n. 95179/CE e ora l'articolo 7, n. 2 della direttiva 2011/64/CE sanciscono che l'accisa proporzionale (ora accisa "ad valorem"), oltre che l'importo dell'accisa specifica, devono essere uguali per tutte le sigarette. Si deve intendere dunque che l'aliquota di applicazione dell'accisa (ossia il rapporto tra la misura dell'accisa e il prezzo base) non possa divergere a seconda della classe di prezzo delle sigarette.

Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto che, stante l'esplicita possibilità per gli Stati membri di fissare una misura minima dell'accisa, occorre chiarire se tale misura possa essere fissata in misura più che proporzionale (115%) rispetto all'importo di base, gravante sulle sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta.

Tale regime determina, a parte dei giudici, un duplice effetto:

- costringe i produttori a vendere a prezzi più elevati di quelli che potrebbero altrimenti praticare, e quindi di rinunciare a eventuali vantaggi concorrenziali connessi alla

- propria organizzazione tecnico-produttiva e alla capacità di approvvigionarsi di materie prime a costi inferiori e/o di sostenere costi inferiori di lavorazione;
- rendere relativamente indifferenti per consumatori l'acquisto delle sigarette aventi prezzo di vendita inferiore a quelle delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, in funzione della minore convenienza del loro prezzo d'acquisto connesso al correlato aumento in misura pari alla più elevata accise imposta. Ciò finisce per orientarli, quale effetto indiretto, verso le sigarette di classe di prezzo più elevata.

In attesa della ulteriore pronuncia della Corte di Giustizia, i giudici nazionali hanno tuttavia già provveduto a **disapplicare il regime dell'accisa minima**. A causa della dovuta ottemperanza alle decisioni del giudice nazionale l'accisa minima sulle sigarette, nella misura prevista dalla normativa previgente (cioè pari, sino al 24 dicembre 2014, ad euro 144,65 il chilogrammo per tutti i prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta) è stata di fatto disapplicata nella quasi generalità dei casi; trovava dunque applicazione l'accisa minima pari a **125,78 euro**, calcolata secondo il sistema antecedente (pari al 100 per cento, e non al 115 per cento, dell'accisa sulla classe di prezzo più richiesta).

La già richiamata determinazione direttoriale del 15 luglio 2014 aveva fissato l'accisa minima prevista dall'articolo 8, comma 6, della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE in misura pari a **126,80 euro** per chilogrammo convenzionale, qualora l'accisa risultasse inferiore a detto importo, a decorrere dal 1° agosto 2014 e fino al 24 dicembre 2014.

La struttura dell'accisa in Italia ha influenzato profondamente le tendenze del mercato dei tabacchi e, di conseguenza, anche l'andamento delle entrate erariali derivanti dalla vendita delle sigarette.

La storica tendenza di tali entrate è stata caratterizzata (fino al 2011) da un costante incremento, coerentemente ai costanti aumenti operati dai. L'aumento si è infatti registrato anche in presenza di un calo nei consumi: dal 2006 al 2011 il consumo delle sigarette è diminuito di circa 8,3 milioni di chilogrammi (dell'8,89 per cento) mentre il gettito, a titolo di accisa, è aumentato del 10,65 per cento, con un maggior gettito, nei sei anni, di 1.025 milioni di euro. Agli aumenti di prezzo, tuttavia, sono corrisposte contenute ripercussioni sui volumi venduti, comunque in costante calo.

Dal 2011 al 2013 in poi è stata invece rilevata una riduzione dei consumi di circa 11,5 milioni di kg, cui è conseguita una contrazione del gettito, a titolo di accisa, di circa 500 milioni di euro.

Nel luglio del 2011 i produttori di sigarette hanno chiesto un incremento generalizzato dei prezzi di euro 0,10 il pacchetto, cui hanno fatto seguito aumenti di euro 0,20 e di euro 0,10 il pacchetto; tali aumenti sono stati indotti, rispettivamente, dall'aumento dal 20 al 21 per cento (settembre 2011) dell'aliquota ordinaria dell'IV A e della tassazione per effetto della modifica della classe di prezzo più richiesta (febbraio-marzo 2012).

In relazione a tali aumenti di prezzo il mercato ha successivamente registrato una forte riduzione dei consumi e, di conseguenza, la diminuzione delle entrate erariali.

La Relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto legislativo n. 106 ha imputato ulteriori conseguenze negative per le entrate erariali alla richiamata disapplicazione comunitaria dell'accisa minima, operata dal giudice nazionale. Infatti le vicende giudiziarie sulla accisa minima e la nuova misura applicata non si sono

dimostrate un efficace contrasto alla riduzione dei prezzi. Quasi tutti i produttori hanno ridotto i prezzi di alcune marche di sigarette.

Tale riduzione dei prezzi non è stata limitata alle sigarette assoggettate ad accisa minima (nel qual caso non si sarebbero registrate conseguenze per l'Erario particolarmente rilevanti, poiché l'accisa dovuta sarebbe stata comunque pari a quella minima ed il minor prezzo di vendita avrebbe solo diminuito le entrate da IVA).

Essa ha invece riguardato anche importanti marche di sigarette (il cui prezzo è stato abbassato da 4,60 a 4 euro per pacchetto da 20 sigarette), cui si applicava un'accisa superiore a quella minima, con un pregiudizio erariale rilevante.

I soggetti auditi presso la VI Commissione Finanze della Camera – principalmente i rappresentanti della categoria economica dei produttori –, pur condividendo le preoccupazioni per il susposto *trend* del mercato del tabacco, hanno esposto posizioni diverse relativamente ai problemi del settore e, in particolare, alle soluzioni da proporre.

I rappresentanti dei produttori di **sigarette di fascia di prezzo più bassa**, durante le audizioni in Commissione Finanze, hanno apertamente espresso la propria contrarietà a modificare la vigente struttura dell'accisa e, in particolare, all'eventuale incremento della quota dell'elemento specifico, a svantaggio della quota dell'elemento proporzionale: tale cambiamento beneficerebbe i prodotti più costosi a scapito dei prodotti meno cari.

Tali produttori (Gruppo Imperial Tobacco) sembrano attribuire un ruolo chiave nel declino dei consumi all'inasprimento dell'IVA del settembre 2011 (dal 20% al 21%). L'aumento dell'IVA ha spinto il livello dei prezzi della classe di prezzo più richiesta al di sopra della soglia dei 4,00 euro. A parere dei rappresentanti di categoria, tale prezzo costituisce la soglia al di sopra del quale i consumatori avrebbero iniziato a ricercare alternative di acquisti più economiche, anche nel mercato illecito. Hanno rilevato inoltre che, in questo contesto, il segmento che più avrebbe sofferto è stato quello dei prodotti di fascia prezzo più bassa, che ha provocato anche una consistente perdita di gettito. I prezzi più elevati, infatti, e la conseguente riduzione della capacità di spesa avrebbero infatti motivato i consumatori con reddito minore a cercare soluzioni più economiche, anche al di fuori del mercato legale.

Altri (British American Tobacco Italia) hanno ritenuto che le soluzioni alternative rispetto allo "status quo", oltre a non generare incrementi di gettito fiscale, piuttosto possano ingenerare effetti negativi sulle entrate del comparto, ritenendo più opportuno il contrasto al mercato illegale.

I rappresentanti dei produttori di sigarette aventi prezzo più elevato categoria (Philip Morris Italia) hanno rilevato come, fino al 2010-2011 l'elasticità della domanda all'offerta nel mercato dei tabacchi fosse stata sempre inferiore all'unità, con una netta inversione di tendenza dal 2012. Il consumatore si sarebbe rivelato, negli ultimi anni, particolarmente sensibile agli aumenti di prezzo e maggiormente attratto da segmenti di consumo a minor costo (sigarette a basso prezzo, trinciati, sigarette elettroniche o mercato illecito). La struttura del prezzo delle sigarette in Italia e la prevalenza della componente ad valorem avrebbero accentuato una spinta al ribasso dei prezzi, con impatti negativi sui ricavi di tutti i partecipanti alla filiera e soprattutto sul gettito erariale. Raffrontando l'esperienza Italiana con quella di altri Paesi europei (Grecia), si è auspicato un adeguamento dell'imposizione alle mutate dinamiche di mercato, con il ripristino di un trend di crescita delle entrate fiscali; ciò perseguendo sia la massimizzazione del gettito fiscale che le politiche di salute pubblica che mirano ad un aumento dei prezzi - non ad una diminuzione di essi - al fine di ridurre i consumi. In Grecia nel novembre 2012 il Governo

ha avviato una riforma radicale del sistema delle accise sui tabacchi lavorati, impostata su due cardini: ristrutturazione delle accise con il conferimento di maggior peso della componente specifica e l'avvicinamento della imposizione su sigarette e trinciati.

Il contenzioso UE

Il 24 ottobre 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia un **parere motivato**, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/4175, con il quale rilevava l'incompatibilità dell'art. 39-*octies* del decreto legislativo del 504/95, modificato dal D.Lgs. n. 90/2010, con gli artt. 7 e 14 della Direttiva 2011/64/UE.

Nel parere la Commissione ricorda preliminarmente che la **direttiva** in questione **intende eliminare**, nel settore dei tabacchi lavorati, le **discriminazioni** che i singoli Stati potrebbero applicare nei confronti dei **prodotti importati da altri Stati dell'Unione**. Pertanto, onde creare un'**uniformità di trattamento**, A questo scopo i citati artt. 7 e 14 dispongono che ogni Stato membro possa applicare, a tali merci, solo i due seguenti tipi di accisa:

- un'**accisa "ad valorem"**, operante mediante applicazione di un'unica aliquota ad una base imponibile rappresentata dal prezzo delle rispettive categorie di prodotti, pertanto generatrice di un gettito fiscale variabile a seconda della diversità dei prezzi;
- un'**accisa "specific"**, fissata sempre nel medesimo importo per tutti i prodotti di una categoria, a prescindere dall'entità dei rispettivi prezzi e, quindi, generatrice di un introito invariabile.

La normativa italiana sopra illustrata prevedeva l'applicazione, alle sigarette e al tabacco tagliato "fino", di un'accisa definita "minima", la quale, in quanto fissa nel suo ammontare, costituiva un tipo particolare di accisa "specific". Detta accisa minima non era applicata a tutte le classi di tabacchi lavorati compresi in una categoria omogenea, ma solo alle classi più economiche. In particolare, infatti, le sigarette e il tabacco tagliato "a taglio fino" - il cui prezzo risultasse inferiore al prezzo della classe di prodotti analoghi più richiesta - sopportavano un'accisa maggiorata rispettivamente del 25% e del 9% rispetto all'accisa riferita alla predetta classe più richiesta.

Secondo la Commissione da tale quadro normativo derivava che, in quanto l'accisa produceva una lievitazione del prezzo del prodotto e si scaricava pertanto sul consumatore, i **prodotti più economici finivano per perdere la loro competitività, a tutto vantaggio del prodotto appartenente ad una classe di prezzo superiore**. Di conseguenza, poiché i **prodotti meno costosi sono importati prevalentemente da altri Stati UE**, la **normativa italiana finiva per incoraggiare il consumo dei prodotti interni a scapito di quelli transfrontalieri**, introducendo quelle discriminazioni la cui eliminazione costituisce l'obiettivo della disciplina UE.

Inoltre, la Commissione rileva come, in base ai medesimi artt. 7 e 14, l'applicazione dell'accisa "specific" (di cui l'accisa "minima" italiana costituisce un sottotipo) debba coinvolgere tutti i prodotti di un certo tipo, senza distinzione relativa ai diversi prezzi delle singole classi.

Infine, la Commissione osserva che, a rigore terminologico e giuridico, un'accisa "minima" presupporrebbe che, nell'ambito della tassazione di una certa tipologia di prodotti, venisse stabilito che il gettito fiscale non possa essere inferiore ad un certo livello, che è quello derivato dall'accisa "minima" stessa. L'accisa in questione non potrebbe pertanto definirsi "minima", in quanto di

importo superiore a quella applicata ai prodotti del tabacco più costosi facenti parti della stessa tipologia.

Tassazione delle sigarette: modifiche (articolo 1, comma 1, lettere b) e c), comma 2, lettera b))

Alla luce del quadro così delineato, con particolare riferimento alla crisi del mercato del tabacco e al contenzioso relativo all'accisa minima, il legislatore delegato ha effettuato una revisione complessiva del regime fiscale di settore, allo scopo di superare la questione di pregiudizialità sollevata innanzi alla Corte di Giustizia, di perseguire politiche sanitarie di riduzione dell'accessibilità del tabacco, di porre in sicurezza l'attuale gettito erariale e generare **nuove entrate per l'Erario**.

Anzitutto le disposizioni incidono sulla **struttura dell'accisa** sulle sigarette, modificando il rapporto tra componente fissa e proporzionale, **innalzando le aliquote dell'accisa globale** e della **componente specifica** e riferendo le modalità di calcolo dell'accisa **al solo prezzo medio ponderato per le sigarette**.

Di conseguenza, la variazione dell'imposta dovrebbe complessivamente risultare **meno influenzabile dalla variazione del prezzo** dei prodotti.

Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico (articolo 39-quinquies)

Con un primo gruppo di norme (**articolo 1, comma 1, lettera c)**) è stato modificato il **comma 2 dell'articolo 39-quinquies del TUA**, che definisce le **modalità** con cui vengono fissate le **tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette**, eliminando il riferimento al parametro della "classe di prezzo più richiesta" ("MPPC"), che viene sostituito con quello del "**prezzo medio ponderato**" ("PMP" o "WAP") di vendita per chilogrammo convenzionale. Dal momento che si trasfonde nel comma 2 il contenuto del precedente comma *2-bis* (in relazione alle modalità di calcolo del PMP), esso è stato conseguentemente **soppresso**.

Di conseguenza, le tabelle di riparto dei prezzi di vendita devono essere stabilite con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita per kg convenzionale, determinato annualmente entro il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto (in euro) tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette.

Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati (articolo 39-octies)

Con un secondo gruppo di norme (**articolo 1, comma 1, lettera d**)), sostituendo integralmente l'**articolo 39-octies**, è stata modificata la **struttura dell'accisa** sulle sigarette - in quanto incidente sul rapporto tra componente fissa e proporzionale – e sono state **innalzate** le **aliquote dell'accisa globale** e della **componente specifica**, semplificando le modalità di calcolo dell'accisa, riferendola **al solo PMP**.

La variazione dell'imposta è diventata **complessivamente meno influenzata** dalla variazione del **prezzo**.

I **commi 1 e 2 dell'articolo 39-octies** non vengono sostanzialmente modificati rispetto alla normativa vigente.

In primo luogo sono modificate le modalità di calcolo della cd. **accisa globale** (articolo 39-octies, novellato **comma 4**), **elemento** che viene utilizzato nel calcolo **dell'accisa complessiva**.

L'**accisa globale** è calcolata applicando l'**aliquota di base**, la cui misura è fissata nel **58,7 per cento** (ai sensi dell'**articolo 1, comma 1, lettera h**)) al **prezzo medio ponderato** vigente per le sigarette (novellato comma 4 dell'articolo 39-octies).

Si rammenta che la norma previgente (precedente articolo 39-octies, comma 3 del TUA) fissava il cosiddetto "importo di base" come elemento per il calcolo dell'accisa combinata, ottenuto applicando l'aliquota di base alle sigarette della classe di prezzo più richiesta.

Essa (novellato articolo 39-octies, **comma 10**) **non** è comunque **inferiore a euro 90 per mille sigarette**, indipendentemente dal PMP delle sigarette.

In secondo luogo, la composizione **dell'accisa sulle sigarette** continuerà ad essere mista, ossia costituita dalla **somma** di una componente fissa e di una *ad valorem*.

E' stato tuttavia eliminato il riferimento alle diverse modalità di calcolo riferita alla classe di prezzo dei vari prodotti.

Per quanto riguarda la **componente specifica** (articolo 39-octies, **comma 3, lettera a**)) per unità di prodotto, essa è pari al **10 per cento** (soglia così innalzata dal precedente 7,5 per cento) della somma di accisa globale ed IVA, calcolate con riferimento al "PMP-sigarette", con modalità di computo analoghe alla legislazione precedente.

Per tale componente, dunque, l'elemento innovativo consiste nell'innalzamento dell'aliquota.

Come già evidenziato nei paragrafi precedenti, la struttura impositiva dell'accisa sulle sigarette in Italia era prevalentemente "proporzionale"; ciò consentiva al legislatore di mantenere tra prezzi le differenze sussistenti nei costi complessivi. A ciò corrispondeva una maggiore opportunità di competizione, in un settore in cui sono vietate dalla legge attività pubblicitarie e promozionali.

Dal punto di vista del gettito, in una congiuntura che vede i prezzi in costante crescita (come è accaduto sino al 2011) la tassazione "proporzionale" è foriera di maggiore rendimento fiscale, in quanto adegua immediatamente la fiscalità ai nuovi livelli di prezzo.

La Relazione illustrativa che accompagnava lo schema di decreto legislativo motivava l'innalzamento dell'aliquota della componente specifica con la congiuntura attuale del mercato delle sigarette che, come già visto, evidenzia un rischio di ulteriore riduzione dei prezzi di vendita. Di conseguenza, è parso opportuno al legislatore delegato attenuare il grado di proporzionalità del sistema fiscale.

E' stata altresì innovata la modalità di computo della **componente ad valorem**.

In particolare (articolo 39-*octies*, **comma 3, lettera b**)), l'importo di tale elemento è ora calcolato applicando **un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico**, che corrisponde **all'incidenza percentuale sul prezzo medio ponderato delle sigarette (PMP)** dell'accisa globale sul **medesimo PMP**, diminuita della componente fissa.

Come già visto nei paragrafi precedenti, anche nella legislazione previgente la componente proporzionale derivava dall'applicazione di una aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico, con una sostanziale differenza: in precedenza, essa corrispondeva **all'incidenza percentuale del cd. "importo di base"** (aliquota di base applicata al prezzo di vendita al pubblico), sul **prezzo di vendita al pubblico** delle sigarette della **classe di prezzo più richiesta**, diminuito dell'importo specifico fisso.

Di conseguenza per la determinazione della componente *ad valorem* è stato superato il parametro della "**classe di prezzo più richiesta**" ("MPPC") sostituendolo con quello del "**prezzo medio ponderato**" ("PMP" o "WAP") di vendita per chilogrammo convenzionale, ovvero del medesimo parametro che rileva per il calcolo dell'elemento specifico, in coerenza con l'articolo 8, comma 1, della direttiva 2011/64/UE.

Tale modifica comporta un **aumento della fiscalità** (intorno a 0,3 punti percentuali) su tutti i prezzi non gravati dall'onere fiscale minimo (introdotto in sostituzione dell'accisa minima). A tale proposito, l'opportunità della modifica risiede anche nella possibilità di calcolare le due componenti della tassazione delle sigarette con riferimento ad un unico oggettivo parametro (WAP), in linea con la maggioranza dei Paesi UE.

Il prezzo medio ponderato infatti, per sua natura, come sostenuto dalla Commissione nella relazione al Parlamento europeo e al Consiglio del 16 luglio 2008, presentata per la modifica delle direttive 92/179/CE, 92/80/CE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati, costituisce un parametro uniforme per l'applicazione di un livello minimo di accisa in tutti gli Stati membri e non è soggetto a fluttuazioni a seconda delle variazioni nei modelli di consumo come la classe di prezzo più richiesta ed è meno influenzabile dalle politiche tariffarie praticate dai produttori.

Le disposizioni hanno introdotto poi un cosiddetto "**onere fiscale minimo**" per le sigarette, in luogo dell' "accisa minima", per contemperare le esigenze di gettito fiscale con la necessità sia di superare i rilievi mossi dalla Commissione

europea e di evitare la disapplicazione della normativa vigente da parte delle autorità nazionali.

Si ricorda che l'accisa minima corrispondeva al centoquindici per cento dell'imposta di base e gravava sulle sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta. Per effetto della suesposta pronuncia giurisdizionale del Consiglio di Stato, tale misura è di fatto stata disapplicata, ripristinando il sistema ancora precedente (100 per cento dell'importo di base, 125,78 euro). La richiamata determinazione direttoriale del 15 luglio 2014 ha poi fissato la misura dell'accisa minima sulle sigarette in 128,6 euro a decorrere dal 1° agosto 2014.

Per effetto delle norme in commento (articolo 39-*octies*, **comma 6**), le sigarette sono colpite da un onere fiscale minimo pari a **170 euro per chilogrammo convenzionale** (1000 sigarette); esso si applica (**comma 7**) ai prodotti i cui prezzi di vendita per i quali la somma dell'IVA (ad "aliquota di scorporo" del 18,03 per cento del prezzo di vendita al pubblico ai sensi dell'articolo 39-*sexies* TUA, non modificato dalle norme in commento) e dell'accisa, sia inferiore a 170 euro/chilo (cioè fino al prezzo di circa 220 euro/chilogrammo). L'accisa su tali prezzi di vendita è quindi pari alla differenza tra l'onere fiscale minimo e l'importo dell'IVA (**comma 8**).

Oltre tale livello di prezzo, infatti, l'onere fiscale complessivo (accisa più IVA) risulta di importo superiore all'onere fiscale minimo di 170 euro/chilogrammo.

A parere del legislatore delegato, la previsione dell'onere fiscale minimo pari a 170 euro/chilogrammo risulta coerente con gli obiettivi propri di un onere minimo di tassazione (esigenza di tutela degli interessi erariali e della salute pubblica), in quanto incide in misura più rilevante sui prezzi molto bassi ed in misura più attenuata sui prezzi via via più elevati, così da implicare un riposizionamento verso l'alto dei prodotti di prezzo basso e molto basso (fermo restando che taluni produttori potrebbero decidere di assorbire in tutto o in parte il maggior tributo e non applicare al prodotto alcun aumento o un aumento più contenuto). Tale sistema è applicato in Germania dal 2010, in un contesto nel quale, a seguito di incrementi significativi della tassazione sul settore, si era verificato, come in Italia, un decremento delle relative entrate erariali. La modifica in tal modo della tassazione dei tabacchi ha prodotto i suoi primi risultati positivi in termini di gettito in Germania già a partire dall'anno successivo (con un incremento di circa il 7 per cento rispetto al 2010) ed è considerato uno dei modelli più in grado di tutelare la salute pubblica e garantire la stabilità alle entrate erariali, anche in presenza dello spostamento dei consumi da prodotti collocati nelle fasce di prezzo alto a quelli più economici, assicurando comunque la concorrenzialità del mercato.

Variazioni delle aliquote (articolo 1, commi 2 e 3)

Le norme in commento hanno disposto altresì la **modificabilità delle aliquote** così previste (**articolo 1, comma 2 del D.lgs. n. 188 del 2014**) con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto.

Tale variazione riguarda:

- a) le aliquote di base sui **tabacchi lavorati** (di cui al comma 1 dell'articolo 39-*octies* del TUA, nella nuova formulazione) fino a 0,5 punti percentuali;
- b) la misura della componente fissa dell'accisa sulle **sigarette**, fino a 2,5 punti percentuali;
- c) le **accise minime per sigarette e tabacchi lavorati**, fino a 5 euro.

Per il solo anno 2015 tali variazioni potranno essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con le norme in commento; dal 2016 le variazioni potranno essere effettuate con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione (**comma 3**).

Si rammenta da ultimo che rimane pressoché invariata l'**assimilazione normativa di altri prodotti alle sigarette** (ai sensi del **novellato comma 9** dell'articolo 39-*octies*, corrispondente al comma 6 dell'articolo vigente), che sottopone ad accisa sulle sigarette, in misura diversa, i prodotti aventi alcune specifiche tecniche di dimensioni. In particolare, un prodotto è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non superiore a 11 centimetri, come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 11 centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e così via.

Le disposizioni in commento prevedono la **trasmissione** alle Commissioni parlamentari competenti per materia e a quelle competenti per i profili finanziari di copia dei predetti **decreti ministeriali di variazione**, nonché delle **relative relazioni tecniche**, per un monitoraggio parlamentare circa l'adeguatezza delle variazioni predisposte rispetto agli obiettivi preventivati (articolo 1, comma 4).

Tassazione di trinciati per sigarette, sigari e sigaretti (nuovo articolo 39-*octies*, comma 5, TUA)

Il D.Lgs. n. 188 del 2014 ha apportato modifiche anche alla tassazione dei **tabacchi lavorati diversi dalle sigarette**. In particolare viene modificata la misura dell'accisa minima del tabacco trinciato fino per arrotolare le sigarette, eliminando i possibili profili di censura di illegittimità (essendo l'accisa minima determinata in base a criteri analoghi a quella vigente per le sigarette e, quindi, anch'essa a rischio di dichiarazione di incompatibilità comunitaria).

La direttiva 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE consente infatti (articolo 14) agli Stati membri di stabilire un importo minimo di accisa anche per i prodotti diversi dalle sigarette, per le medesime finalità di cui si è detto (tutela del gettito erariale e della salute pubblica).

Il previgente articolo 39-*octies* (al comma 2-*bis*) fissava un valore minimo di imposta di consumo, gravante sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, che riguardava i prodotti aventi un prezzo inferiore alla classe di prezzo più richiesta: essa era pari al centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo.

Tale "classe di prezzo più richiesta" era determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati al trimestre precedente.

Per i sigari e sigaretti di peso inferiore a 3 grammi, l'accisa dovuta sui prezzi inferiori al prezzo medio ponderato era fissata nella misura del 100 per cento dell'accisa applicata su tale prezzo (comma 2-*quater* del previgente articolo 39-*octies*).

Le norme in commento (articolo 1, comma 1, lettera *b*), **nuovo comma 5 dell'articolo 39-*octies***) prevedono l'applicazione di un'accisa minima pari a **115 euro per chilogrammo, per i trinciati per sigarette** e a **25 euro** al chilogrammo per **sigari e i sigaretti** (rispetto alla vigente misura di 22 euro per kg).

Anche tali aliquote sono modificabili (articolo 1, comma 2 del decreto in esame) con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto.

Tale variazione riguarda:

- a) le aliquote di base sui **tabacchi lavorati** (di cui al comma 1 dell'articolo 39-*octies* del TUA) fino a 0,5 punti percentuali;
- b) la misura della componente fissa dell'accisa sulle sigarette, fino a 2,5 punti percentuali;
- c) **le accise minime per sigarette e tabacchi lavorati, fino a 5 euro;**

Per il solo anno **2015** tali variazioni potranno essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con le norme in commento; dal 2016 le variazioni potranno essere effettuate con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione (comma 3).

Analogamente a quanto previsto per le sigarette, si dispone la **trasmissione alle Commissioni parlamentari** competenti per materia e a quelle competenti per i profili finanziari di copia **dei predetti decreti ministeriali di variazione**, nonché delle relative relazioni tecniche, per un monitoraggio parlamentare circa l'adeguatezza delle variazioni predisposte rispetto agli obiettivi preventivati (articolo 1, comma 4).

Tabacchi da inalazione senza combustione – “Sigarette elettroniche a cialda di tabacco” (articolo 1, comma 1, lettere a) ed e))

L'**articolo 1, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 188 del 2014** integra l'**articolo 39-bis del D.Lgs. n. 504 del 1995** (Testo unico sulle accise – TUA) in materia di **tabacchi lavorati**, prevedendo la nuova categoria dei “**tabacchi da inalazione senza combustione**” (nuova **lettera e-bis**) del comma 1), definiti come prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione (nuova **lettera e-bis**) del comma 2). Si tratta di prodotti idonei a sostituire il consumo di sigarette, ricompresi nell'ambito dei tabacchi lavorati e quindi, in base alla normativa nazionale, assoggettabili ad accisa.

A tale categoria (tabacchi da inalazione senza combustione) **sono assimilati anche i prodotti** da inalazione senza combustione **costituiti** esclusivamente o parzialmente **da sostanze solide** diverse dal tabacco (articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1), che introduce il comma 2-bis nell'articolo 39-ter del TUA).

Viene dunque modificato (articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2)) il comma 3 dell'articolo 39-ter del TUA, al fine di specificare che, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica, in deroga alla disciplina generale (commi 2 e 2-bis del medesimo articolo).

Le nuove tecnologie e le ricerche industriali stanno facendo emergere taluni prodotti che, con diverse modalità, consentono di inalare prodotti del tabacco senza combustione. Si tratta di una nuova categoria merceologica diversa sia dalle normali sigarette (pur essendo costituita da tabacco lavorato), sia dalle c.d. "sigarette elettroniche" (le quali consentono l'inalazione di sostanze liquide diverse dal tabacco lavorato), sia dal tabacco da fiuto (già contemplato dal vigente articolo 39-bis).

In particolare dovrebbe trattarsi di una nuova sigaretta elettronica **a cialda di tabacco senza combustione**, in arrivo sul mercato dal 2015 (prodotta da Philips Morris).

Ai sensi del **nuovo articolo 39-terdecies** del Testo unico accise, introdotto dall'**articolo 1, comma 1, lettera e)**, il livello di tassazione della nuova categoria viene calibrato in base a quello che grava sulle sigarette.

In particolare:

- la **misura dell'accisa** che si prevede di applicare **su tali prodotti** è fissata al **50 per cento** dell'imposta gravante **sull'equivalente quantitativo di sigarette** (nuovo comma 3, articolo 39-terdecies);
- sono specificate le **modalità di calcolo di detta equivalenza**, da riferire sia al **prezzo medio ponderato** di un chilogrammo convenzionale di sigarette – come rilevato ai sensi delle disposizioni del TUA modificate dal decreto medesimo –, sia in rapporto alla cd. **equivalenza di consumo convenzionale**, da determinare sulla base di apposite procedure tecniche,

definite con **provvedimento** di rango secondario (Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli), in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore;

- si demanda a un **provvedimento di rango secondario anche la determinazione dell'importo dell'accisa** secondo le modalità così illustrate;
- si chiarisce inoltre che, entro il **primo marzo di ogni anno**, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'**accisa** sui tabacchi da inalazione senza combustione verrà **rideterminata**, in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette;
- si precisa che, ai fini dell'applicazione degli articoli 39-*sexies* e 39-*septies* (rispettivamente concernenti IVA ed aggio) ai tabacchi da inalazione senza combustione, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.
- sono di conseguenza modificati gli **adempimenti dichiarativi del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa**. Quest'ultimo soggetto dovrà dichiarare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la denominazione e gli ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dal Codice del Consumo. Rimangono fermi gli obblighi derivanti dalle norme in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco, di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 (comma 4, articolo 39-*terdecies*).

La disposizione in commento, quindi, sottopone ad accisa solo le c.d. "cialde di tabacco", e non le sigarette elettroniche utilizzate per la loro inalazione.

Per i tabacchi da inalazione senza combustione troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di **Iva** ed **aggio ai rivenditori** già vigenti per i tabacchi lavorati; viene chiarito (comma 2 dell'articolo 39-*terdecies*) che, a tal fine, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni saranno stabiliti con **provvedimento** dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.

Per quanto riguarda l'etichettatura tali prodotti sono assimilati ai prodotti del tabacco "non da fumo", e pertanto devono recare sulla parte più visibile della confezione, e su ogni imballaggio esterno utilizzato per la vendita al dettaglio, solo l'avvertenza: «Questo prodotto del tabacco può nuocere alla tua salute e provoca dipendenza». Non soggiacciono, invece, agli obblighi di avvertenze previste per i prodotti da fumo (avvertenze generali: "Il fumo uccide")

oppure “Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno”; oltre alle avvertenze supplementari) (**comma 1** dell'articolo 39-*terdecies*).

La minore tassazione rispetto a quella gravante sulle sigarette è giustificata dalla minore nocività del prodotto rispetto alle sigarette tradizionali, dovuta alla mancanza di combustione (senza produzione di catrame e sostanze similari).

Prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco – Liquidi delle sigarette elettroniche (articolo 1, comma 1, lettera f), e comma 8)

Il decreto legislativo in esame sottopone ad un'**imposta di consumo pari al 50 per cento dell'accisa** gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette anche i **liquidi, contenenti o meno nicotina**, che non hanno una funzione medica, **immessi nelle c.d. "sigarette elettroniche"**, vale a dire quelle sostanze prodotte con l'obiettivo di fornire un'alternativa al fumo di tabacchi lavorati, che funzionano mediante inalazione di una soluzione a base di liquidi (ad esempio, acqua, glicole propilenico, glicerolo, aromi alimentari e nicotina in quantità variabile ovvero assente) vaporizzati da un atomizzatore alimentato da una batteria. (**articolo 1, comma 1, lettera f**), che introduce i **nuovi commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 62-quater del TUA**).

I dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, non sono sottoposti a tassazione (articolo 1, comma 8).

Si ricorda che l'articolo 11, comma 22, del D.L. n. 76 del 2013 ha introdotto, nell'ambito del TUA, l'articolo 62-*quater*, prevedendo un'imposta di consumo del 58,5 per cento sia sui dispositivi, e relative parti di ricambio, sia sui liquidi. In attuazione del predetto articolo, sono stati adottati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2013 e quello 12 febbraio 2014 di modificazione del primo.

L'applicazione di tale tributo, prevista dal 1° gennaio 2014, non ha ancora trovato concreta attuazione in quanto i citati **decreti** attuativi sono stati **sospesi** dal giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), a seguito di ricorso presentato da alcuni soggetti che producono o commercializzano i prodotti in esame.

In particolare, il TAR Lazio, con ordinanza n. 4510 del 29 aprile 2014, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'articolo 62-*quater*.

Secondo il TAR remittente tale norma si pone in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione in quanto non individua in maniera oggettiva, ovvero secondo categorie tecnico-giuridiche, i “prodotti succedanei dei prodotti da fumo” colpiti dall'imposta.

Il TAR sostiene, inoltre, che l'indeterminatezza del precetto normativo lede anche il diritto di libera iniziativa economica in quanto gli operatori del settore si trovano nell'impossibilità di pianificare correttamente i propri investimenti e di adeguare le strutture aziendali alla nuova imposizione, per cui risulterebbero violati anche gli articoli 23, 41 e 97 della Costituzione.

Si evidenzia che il 30 aprile 2014 è entrata in vigore la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla **lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati** e che abroga la direttiva 2001/37/CE. La direttiva fissa le norme relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. Questi comprendono le sigarette, il tabacco da arrotolare, il tabacco da pipa, i sigari, i sigaretti, il tabacco non da fumo, le sigarette elettroniche e i prodotti da fumo a base di erbe.

Con riferimento, in particolare alle sigarette elettroniche, la direttiva fissa una serie di **requisiti di sicurezza e di qualità**. Le nuove regole sono volte ad assicurare la parità di trattamento nell'UE per le sigarette elettroniche contenenti nicotina (i prodotti che non contengono nicotina non rientrano nel campo di applicazione della direttiva).

La direttiva contiene una **definizione di "sigaretta elettronica"**: un prodotto utilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina tramite un bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di cartuccia o di serbatoio; le sigarette elettroniche possono essere usa e getta o ricaricabili mediante un contenitore di ricarica o un serbatoio oppure ricaricabili con cartucce monouso.

La disposizione in esame (**commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 62-quater del T.U. accise**) non fa più riferimento alla succedaneità dei prodotti, bensì alla loro **destinazione d'uso**. Deve infatti trattarsi di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, diverse dal tabacco, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali.

Come detto, vengono esclusi dalla tassazione i cosiddetti "dispositivi", ossia gli strumenti utilizzati per il consumo dei prodotti, che la norma vigente invece sottopone a tassazione. Viene, inoltre, ancorata l'equivalenza con le sigarette tradizionali a **criteri oggettivi**.

La sottoposizione di tali prodotti ad imposta di consumo parte dal presupposto, reso esplicito nella relazione governativa, che i prodotti da inalazione senza combustione, i tabacchi senza combustione (sottoposti come visto sopra ad un'accisa equivalente) e le sigarette costituiscono un unico mercato di riferimento, corrispondendo ad una domanda

sostanzialmente omogenea di inalazione di tabacco o di vapori, contenenti o meno nicotina. A giudizio del Governo l'esclusione dal campo impositivo di uno di questi prodotti potrebbe comportare spostamenti di consumo, dovuti solo alla mancanza di uno specifico carico fiscale su di essi, con alterazione della concorrenza e pregiudizio economico degli operatori, oltreché degli interessi erariali.

Si sottolinea che i prodotti che non contengono nicotina sono esclusi dal campo di applicazione della citata direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 (direttiva sui prodotti del tabacco), la quale tra l'altro fissa una serie di requisiti di sicurezza e di qualità per le sigarette elettroniche.

Al riguardo si segnala che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato il 26 agosto 2014 un rapporto sulle sigarette elettroniche raccomandando di vietarne la vendita ai minorenni e il loro uso negli spazi pubblici chiusi.

Divieti di fumo nei locali pubblici, di pubblicità, di vendita ai minori

In un primo momento ai prodotti succedanei di quelli da fumo si applicavano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori (articolo 11, comma 23, del D.L. n. 76 del 2013). Tale norma è stata abrogata ed è stata operata una revisione della disciplina in materia di pubblicità relativa alle sigarette elettroniche (articolo 4, comma 5-sexies, del D.L. n. 104 del 2013).

La normativa vigente affida al Ministero della salute il compito di monitorare gli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute (articolo 51, comma 10-bis, della legge n. 3 del 2013).

L'articolo **51 della legge n. 3 del 2003** (*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*), attiene alla **tutela della salute dei non fumatori**, sancendo il **divieto di fumo nei locali chiusi**, salvo alcune eccezioni, e stabilendo alcune regole a tutela dei non fumatori relative ai luoghi di lavoro ed agli esercizi di ristorazione. Sono anche definite, mediante rinvio, le sanzioni amministrative da applicarsi per la violazione del divieto.

Si ricorda che in tema di "sigarette elettroniche" è stata emanata l'ordinanza del Ministro della salute del 2 aprile 2013 che reca e disciplina il Divieto di vendita sigarette elettroniche con nicotina ai minori di anni 18, analogamente a quanto previsto in tema di divieto di vendita ai minorenni di prodotti del tabacco dall'articolo 7, commi 1 e 3, del D.L. n. 158/2012 (c.d. Decreto Balduzzi), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012.

Nell'ordinamento vige poi un divieto generale di propaganda pubblicitaria relativa ai prodotti da fumo (legge n. 165 del 1962, D.L.gs. n. 300 del 2004).

I nuovi commi dal 10-ter al 10-decies dell'articolo 51 della legge n. 3 del 2003 (inseriti dall'articolo 4, comma 5-sexies, del D.L. n. 104 del 2013) per le sigarette elettroniche non

fanno riferimento a tale divieto, essendo stato soppresso il secondo periodo del comma 10-*bis*. Per le sigarette elettroniche si introduce una disciplina più articolata.

In particolare è consentita la pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina, a condizione che essa riporti, in modo chiaramente visibile: a) la dicitura "presenza di nicotina"; b) l'avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina. Resta fermo il divieto di pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina qualora ricorra uno dei seguenti casi: la pubblicità sia svolta all'interno di programmi (radiofonici o televisivi) rivolti ai minori o nei quindici minuti precedenti o successivi alla trasmissione degli stessi; la pubblicità attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della salute; essa rappresenti minori di anni diciotto intenti all'impiego di sigarette elettroniche; essa si effettui in programmi radiotelevisivi nella fascia oraria dalle ore 16 alle ore 19 ovvero sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori o nelle sale cinematografiche, in occasione della proiezione di film destinati "prevalentemente" alla visione da parte dei minori; essa si svolga (in forma diretta o indiretta) nei luoghi frequentati "prevalentemente" dai minori.

Le modalità di tassazione di tali prodotti ricalcano le modalità di tassazione previste per i tabacchi da inalazione senza combustione:

- l'imposta è pari al **50 per cento dell'accisa** gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette;
- detta **equivalenza** è riferita sia al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette – come rilevato ai sensi delle disposizioni del TUA che ne disciplinano l'individuazione – sia in rapporto alla cd. equivalenza di consumo convenzionale, da determinare sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento di rango secondario (Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli), in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 *watt*;
- sono previste disposizioni analoghe a quelle già illustrate per i tabacchi da inalazione senza combustione, per quanto concerne la determinazione **dell'importo dell'accisa**, la sua **rideterminazione** e gli **adempimenti dichiarativi** connessi.

Anche per i tabacchi da inalazione senza combustione e per i liquidi immessi nelle sigarette elettroniche è prevista la possibilità, con **decreto** ministeriale, di **variare l'aliquota** dell'imposta di consumo sui prodotti da inalazione per le sigarette elettroniche e dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione fino a cinque punti percentuali, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del

livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal decreto in esame.

L'articolo 1, comma 3 del D.lgs. n. 188 prevede, anche per tali prodotti, che nel 2015 le variazioni di aliquota possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il decreto in esame. Dal 2016, invece, le variazioni saranno effettuate sulla base delle aliquote, della misura percentuale e degli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione.

Analogamente, è previsto l'invio di copia dei decreti ministeriali di variazione alle competenti Commissioni parlamentari per lo svolgimento di attività di monitoraggio (**articolo 1, comma 3 del D.lgs. n. 188 del 2014**)

I dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, sono esclusi dalla tassazione (articolo 1, comma 8).

Si precisa infine che, dal 1° gennaio 2015 cessa di avere applicazione l'imposta di consumo sui dispositivi elettronici (cd. *e-cig*) come introdotta dal già menzionato D.L. 76/2013; le norme del D.L. 76 in materia continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigore del regime di imposizione ivi previsto.

Abrogazione dell'imposta di consumo sui fiammiferi (articolo 1, comma 1, lettera g))

La norma in esame stabilisce l'abrogazione dell'imposta di consumo sui fiammiferi (articolo 62-*bis* del T.U. accise) e del regime di tariffe di vendita degli stessi (articolo 62-*ter*).

Conseguentemente si prevede la **liberalizzazione** della **produzione** e della **vendita dei fiammiferi**.

La normativa previgente prevedeva un regime di tariffe di vendita stabilito dallo Stato. Si veda, al riguardo il tariffario vigente.

L'imposta di fabbricazione sui fiammiferi era costituita da un elenco di aliquote (contenuto nell'allegato I del T.U. accise) applicate al prezzo di vendita.

Il Governo ha riferito, nella relazione illustrativa al provvedimento in esame, che gettito di tale imposta ha subito negli anni una continua contrazione, attestandosi nel 2013 in circa 2,5 milioni di euro. La relazione tecnica stima una perdita di gettito derivante dalla abrogazione dell'imposta sui fiammiferi di 3 milioni di euro.

In ordine a tale fattispecie è stato definito un **regime transitorio** per i fiammiferi sui quali, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo, sia già stata pagata l'imposta prima dell'immissione sul mercato: ai soggetti

passivi dell'imposta è riconosciuto un **credito di imposta**, fruibile in compensazione, per il rimborso dell'imposta di fabbricazione già assolta sui beni presenti in magazzino alla data del **31 dicembre 2014**.

Rintracciabilità e legittimazione della circolazione dei prodotti del tabacco (articolo 1, commi 5-7)

Al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di elusione, si prevede (**articolo 1, comma 5**) che con **regolamento** del Ministro dell'economia delle finanze siano emanate disposizioni sulla rintracciabilità e legittimazione della circolazione dei prodotti del tabacco, conformi a quelle previste dalla direttiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 (che abroga la direttiva 2001/37/CE).

La direttiva 2014/40/UE all'articolo 15 ha introdotto un sistema europeo di tracciabilità e di rintracciabilità per combattere il traffico illecito di prodotti del tabacco. Sono definite le caratteristiche di sicurezza visibili e invisibili (come gli ologrammi) che dovrebbero agevolare l'*enforcement* e aiutare le autorità e i consumatori a riconoscere i prodotti illeciti. Le misure previste dalla direttiva contribuiranno a reindirizzare il commercio del tabacco sui percorsi legali e potranno anche aiutare gli Stati membri a recuperare il gettito fiscale perduto. La tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti del tabacco verranno introdotte progressivamente: dapprima saranno le sigarette e il tabacco da arrotolare a dover rispettare le relative regole; seguiranno poi tutti gli altri prodotti del tabacco.

Il Governo dovrà sottoporre lo schema di regolamento al preventivo parere parlamentare (**articolo 1, comma 6**), da esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

Conseguentemente, il **comma 7 dell'articolo 1** prevede l'abrogazione, al momento dell'entrata in vigore del regolamento ministeriale, delle disposizioni attinenti ai contrassegni tradizionali, disciplinati dall'articolo 39-*duodecies* del TU. n. 504 del 1995, e alla tracciabilità, di cui all'articolo 6 del D.L. n. 417 del 1991.

Disposizioni di coordinamento, finanziarie e finali (articolo 2)

L'**articolo 2** del decreto legislativo n. 188 del 2014 completa il quadro della riforma delle accise, con norme di coordinamento e disposizioni finanziarie.

L'**articolo 2, comma 1** precisa la vigenza delle norme in commento.

Sono efficaci **dal 1° gennaio 2015** per le seguenti norme:

- le disposizioni in materia di tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;
- le accise su sigarette e tabacchi lavorati (diversi da quelli da inalazione senza combustione);
- le accise sui prodotti immessi nelle sigarette elettroniche;
- le norme sui fiammiferi;
- l'esenzione da imposta per i dispositivi meccanici ed elettrici (sigarette elettroniche).

Per quanto non diversamente specificato, le norme sono entrate in vigore il 24 dicembre 2014 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo in esame).

Di conseguenza, decorrono dal 24 dicembre 2014 le misure di accisa previste per i **tabacchi da inalazione senza combustione** (articolo 1, comma 1, lettera e)), i quali - per effetto delle norme in esame - rientrano nella categoria più generale dei tabacchi lavorati.

Sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015 le norme concernenti le altre tipologie di tabacchi lavorati (ai sensi dell'articolo 39-*bis* del TUA): i sigari e sigaretti; le sigarette; il tabacco da fumo, da fiuto e da masticare, nonché quelle concernenti i prodotti da inalazione senza combustione e i fiammiferi.

Il **comma 2** recepisce, dal 24 al 31 dicembre 2014, le modifiche alla misura delle accise già disposte con la Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15 luglio 2014, prot. 4691.

Tale determinazione è stata assunta in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. 91 del 2013 (articolo 14, comma 3, modificato dal D.L. n. 66 del 2014) dispone l'incremento dal 1° agosto 2014 del prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a 23.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015, a copertura delle disposizioni finanziarie ivi recate.

Il decreto in esame, dal 24 al 31 dicembre 2014, ha recepito i seguenti aumenti di accisa:

- a) per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, si fissa l'accisa minima prevista dall'articolo 14, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE, in misura pari a **108,00 euro per chilogrammo**, qualora l'accisa risulti inferiore a detto importo;
- b) per le sigarette, come già visto in precedenza, l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa rimane elevata dal 58,5 per cento **al 58,6 per cento** e l'accisa minima prevista dall'articolo 8, comma 6, della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE è pari a 126,80 euro per chilogrammo convenzionale, qualora l'accisa risulti inferiore a detto importo.

Si dispone inoltre la sostituzione delle tabelle allegate a precedenti determinazioni direttoriali in materia di accise con quelle allegate al decreto in commento.

Il **comma 3 dell'articolo 2** modifica l'articolo 9, comma 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, che reca le norme sulla vendita dei prodotti da fumo.

In particolare, viene modificata la disciplina del **rinnovo del patentino per la vendita di tabacchi lavorati**: ai sensi delle norme previgenti, tale rinnovo era concesso purché che il titolare del patentino avesse effettuato un prelievo di generi di monopolio per un valore complessivo medio annuo fissato dal decreto stesso, pari o superiore a determinate soglie rapportate alla popolazione del comune ove avviene la rivendita. La soglia minima di prelievo era pari a 24.000 ed era riferita ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

E' stata quindi introdotta una ulteriore e diversificata **soglia minima di prelievo**, pari a **1000 euro**, per il rinnovo del patentino nei comuni ovvero nelle frazioni di comuni con popolazione **fino a 2.000 abitanti**, nonché per i comuni montani e quelli delle isole minori.

Il **comma 4** descrive gli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame.

In conseguenza delle modifiche apportate dal provvedimento in esame, sono stimate **maggiori entrate** pari a **195 milioni di euro per il 2015 e 196 milioni a decorrere dal 2016**

Quota parte (pari a 50 milioni a decorrere dal 2015) fornisce la copertura finanziaria prevista dall'articolo 14, comma 3 del già richiamato D.L. n. 91 del 2013.

Quanto ai rimanenti **145 milioni per il 2015 e 146 milioni per il 2016**, dette risorse confluiranno in **un apposito fondo** istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui all'articolo 16 della legge delega, n. 23 del 2014) volto a **compensare** eventuali **nuovi o maggiori oneri** introdotti da altri decreti di attuazione della delega fiscale.

Si ricorda che il richiamato articolo 16 stabilisce l'invarianza per la finanza pubblica delle disposizioni emanate in attuazione della delega, demandando alla relazione tecnica relativa a ciascuno schema di decreto legislativo il compito di evidenziare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, qualora uno o più decreti legislativi determinino **nuovi o maggiori oneri**, che non trovino compensazione nel proprio ambito si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante **compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi**, adottati ai sensi della legge delega, **presentati prima o contestualmente** a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.

A tal fine le maggiori entrate confluiscono in **un apposito fondo** istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con finalità di coordinamento, è stato **abrogato** il richiamato **articolo 14, comma 3 del decreto-legge n. 91 del 2014** e la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adottata ai sensi della predetta disposizione (prot. 4691 del 15 luglio 2014).

D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188

(dall'atto del Governo n. 106, al n. 106-bis, al testo del decreto legislativo)

Testo a fronte

Atto del Governo n. 106 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi".</i>	Atto del Governo n. 106- <i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi"</i>	D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23"
Articolo 1 <i>(Modifiche al testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi)</i>	Articolo 1 <i>(Modifiche al testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi)</i>	Articolo 1 <i>(Modifiche al testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi)</i>
1. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. Identico:	1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39- <i>bis</i> :	a) identica:	a) identica:
1) nel comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e- <i>bis</i>) i tabacchi da inalazione senza combustione;	1) identico;	1) identico;
2) nel comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e- <i>bis</i>) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione.";	2) identico;	2) identico;
	b) all'articolo 39-<i>ter</i>:	b) identica:
	1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-<i>bis</i>. Sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 39-<i>bis</i>, comma 1, lettera e-<i>bis</i>), i prodotti da inalazione senza combustione costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze solide diverse dal tabacco.";	1) identico;
	2) nel comma 3, le parole: "al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 2 <i>bis</i>";	2) identico;

Atto del Governo n. 106 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi".</i>	Atto del Governo n. 106- <i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi"</i>	D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23"
b) all'articolo 39- <i>quinquies</i> :	c) identica;	c) identica;
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per le sigarette, le tabelle di cui al comma 1 sono stabilite con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionale, di seguito denominato "PMP-sigarette", determinato annualmente entro il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette.";	1) identico;	1) identico;
2) il comma 2- <i>bis</i> è abrogato;	2) identico;	2) identico;
c) l'articolo 39- <i>octies</i> è sostituito dal seguente:	d) identica.	d) identica.
Art. 39- <i>octies</i>	"Art. 39-<i>octies</i> (Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati)	"Art. 39- <i>octies</i> (Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati)
1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 39- <i>bis</i> , comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I.	1. Identico.	1. Identico.
2. Per i tabacchi lavorati di cui al comma 1 diversi dalle sigarette l'accisa è calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.	2. Identico.	2. Identico.
3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:	3. Identico:	3. Identico:

<p>Atto del Governo n. 106 <i>Schema di decreto legislativo</i> <i>“Disposizioni in materia di</i> <i>tassazione dei tabacchi lavorati</i> <i>e dei loro succedanei,</i> <i>nonché di fiammiferi”.</i></p>	<p>Atto del Governo n. 106-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo</i> <i>“Disposizioni in materia di</i> <i>tassazione dei tabacchi lavorati</i> <i>e dei loro succedanei,</i> <i>nonché di fiammiferi”</i></p>	<p>D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 “Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23”</p>
<p>a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, pari al 10 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette”;</p>	<p>a) identica;</p>	<p>a) identica;</p>
<p>b) un importo risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale sul "PMP-sigarette” dell'accisa globale sul medesimo “PMP-sigarette” diminuita dell'importo di cui alla lettera a).</p>	<p>b) identica.</p>	<p>b) identica.</p>
<p>4. L'accisa globale, di cui alle lettere a) e b) del comma 3, è calcolata applicando l'aliquota di base di cui al comma 1, al "PMP-sigarette”.</p>	<p>4. Identico</p>	<p>4. Identico</p>
<p>5. L'accisa minima di cui all'articolo 14, n. 1, secondo periodo, della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE, è pari a:</p>	<p>5. Identico:</p>	<p>5. Identico:</p>
<p>a) euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-<i>bis</i>, comma 1, lettera a), di peso superiore a 3 grammi (sigari);</p>	<p>a) identica;</p>	<p>a) identica;</p>
<p>b) euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-<i>bis</i>, comma 1, lettera a), di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti);</p>	<p>b) identica;</p>	<p>b) identica;</p>
<p>c) euro 115 il chilogrammo per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-<i>bis</i>, comma 1, lettera c), n. 1) (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette).</p>	<p>c) identica.</p>	<p>c) identica.</p>

<p>Atto del Governo n. 106 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi".</i></p>	<p>Atto del Governo n. 106-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi"</i></p>	<p>D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23"</p>
<p>6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-<i>bis</i>, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE, è pari a euro 170 il chilogrammo convenzionale.</p>	<p>6. Identico.</p>	<p>6. Identico.</p>
<p>7. L'onere fiscale minimo di cui al comma 6 è applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell'imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi dell'articolo 39-<i>sexsies</i>, e dell'accisa, applicata ai sensi del comma 3, risulti inferiore al medesimo onere fiscale minimo.</p>	<p>7. Identico.</p>	<p>7. Identico.</p>
<p>8. L'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7 è pari alla differenza tra l'importo dell'onere fiscale minimo, di cui al comma 6, e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai sensi dell'articolo 39-<i>sexsies</i>.</p>	<p>8. Identico.</p>	<p>8. Identico.</p>
<p>9. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto definito ai sensi dell'articolo 39-<i>bis</i>, comma 1, lettera b), è considerato come due sigarette se ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non superiore a 11 centimetri, ovvero come tre sigarette se ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 11 centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e così via</p>	<p>9. Identico.</p>	<p>9. Identico.</p>
<p>10. L'accisa globale sui prodotti di cui all'articolo 39-<i>bis</i>, comma 1, lettera b) (sigarette), non può essere inferiore a euro 90 per mille sigarette, indipendentemente dal "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-<i>quinquies</i>, comma 2.;"</p>	<p>10. Identico;</p>	<p>10. Identico;</p>

Atto del Governo n. 106 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi".</i>	Atto del Governo n. 106- <i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi"</i>	D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23"
d) dopo l'articolo 39- <i>duodecies</i> è inserito il seguente:	e) identica:	e) identica:
Art. 39- <i>terdecies</i>	"Art. 39-<i>terdecies</i> (Disposizioni in materia di tabacchi da inalazione senza combustione)	"Art. 39- <i>terdecies</i> (Disposizioni in materia di tabacchi da inalazione senza combustione)
1. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39- <i>bis</i> , comma 1, lettera e- <i>bis</i> , non si applicano le disposizioni degli articoli da 39-<i>quater</i> a 39-<i>octies</i> e, ai fini dell'etichettatura, sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184.	1. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39- <i>bis</i> , comma 1, lettera e- <i>bis</i>), non si applicano le disposizioni degli articoli 39- <i>quater</i> , 39-<i>quinquies</i> e 39- <i>octies</i> e, ai fini dell'etichettatura, tali tabacchi sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184.	1. Identico.
	2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-<i>sexies</i> e 39-<i>septies</i> ai prodotti di cui al comma 1, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.	2. Identico
2. I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad accisa in misura pari al 60 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, calcolata con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale rilevato per l'anno 2013. L'equivalenza è determinata, sulla base delle procedure tecniche definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 62-<i>quater</i>, comma 1-<i>bis</i> , in ragione del tempo necessario per il consumo in condizioni di aspirazione conformi a quelle utilizzate per l'analisi dei contenuti delle sigarette.	3. I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad accisa in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-<i>quinquies</i>, e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più	3. Identico

<p>Atto del Governo n. 106 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi".</i></p>	<p>Atto del Governo n. 106-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi"</i></p>	<p>D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23"</p>
	<p>vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore. Con il provvedimento di cui al comma 2 è altresì indicato l'importo dell'accisa, determinato ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i tabacchi di cui al comma 1, la misura dell'accisa in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.</p>	
<p>3. Il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa è tenuto a dichiarare, prima dell'immissione in consumo, ovvero del ricevimento o dell'arrivo dei prodotti, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 10-<i>bis</i>, comma 3, l'equivalenza di consumo del tabacco di cui al comma 1 ad un chilogrammo convenzionale di sigarette, con le modalità previste con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui all'articolo 62-<i>quater</i>, comma 1-<i>bis</i>. L'equivalenza dichiarata può essere rettificata, sulla base delle procedure definite con il provvedimento di cui all'articolo 62-<i>quater</i>, comma 1-<i>bis</i>, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro i sei mesi successivi a quello della dichiarazione nel caso di</p>	<p>4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima dell'immissione in consumo, la denominazione e gli ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni."</p>	<p>4. Identico;</p>

<p>Atto del Governo n. 106 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi".</i></p>	<p>Atto del Governo n. 106-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi"</i></p>	<p>D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23"</p>
<p>scostamento superiore al 10 per cento rispetto all'equivalenza dichiarata, e la maggiore accisa dovuta è versata entro i sessanta giorni successivi alla notifica dell'atto di rettifica, maggiorata degli interessi di mora nella misura stabilita dall'articolo 3, comma 4.</p>		
<p>e) all'articolo 62-<i>quater</i>:</p>	<p>f) identico:</p>	<p>f) identico:</p>
<p>1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-<i>bis</i>. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al 60 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, calcolata con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale rilevato per l'anno 2013. L'equivalenza è determinata, sulla base di apposite procedure tecniche definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia, in ragione del tempo necessario per il consumo in condizioni di aspirazione conformi a quelle utilizzate per l'analisi dei contenuti delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere</p>	<p>1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-<i>bis</i>. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-<i>quinquies</i> e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni</p>	<p>1) identico..</p>

<p>Atto del Governo n. 106 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi".</i></p>	<p>Atto del Governo n. 106-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi"</i></p>	<p>D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23"</p>
<p>applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.</p>	<p>di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.</p>	
<p>1-<i>ter</i>. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 è obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-<i>bis</i> e, a tal fine, è tenuto a dichiarare, prima della commercializzazione e con le modalità previste con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al comma 1-<i>bis</i>, l'equivalenza di consumo del prodotto da inalazione senza combustione ad un chilogrammo convenzionale di sigarette. L'equivalenza dichiarata può essere rettificata, sulla base delle procedure definite con il provvedimento di cui al comma 1-<i>bis</i>, dall' Agenzia delle dogane e</p>	<p>1-<i>ter</i>. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 è obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-<i>bis</i> e a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la quantità di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.";</p>	<p>identico;</p>

<p>Atto del Governo n. 106 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi".</i></p>	<p>Atto del Governo n. 106-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi"</i></p>	<p>D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23"</p>
<p>dei monopoli entro i sei mesi successivi a quello della dichiarazione nel caso di scostamento superiore al 10 per cento rispetto all'equivalenza dichiarata, e, la maggiore imposta dovuta, deve essere versata entro i sessanta giorni successivi alla notifica dell'atto di rettifica, maggiorata degli interessi di mora nella misura stabilita dall'articolo 3, comma 4.",</p>		
<p>2) nei commi 2 e 6 le parole "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 1-<i>bis</i>";</p>	<p>2) nei commi 2, 5 e 6 le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 1-<i>bis</i>";</p>	<p>2) identico;</p>
<p>f) gli articoli 62-<i>bis</i> e 62-<i>ter</i> sono abrogati;</p>	<p>g) gli articoli 62-<i>bis</i> e 62-<i>ter</i> sono abrogati. Ai soggetti, diversi dai commercianti al dettaglio, che commercializzano fiammiferi e che comunicano entro il 31 gennaio 2015 al competente ufficio dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli la quantità e il valore delle rimanenze al 31 dicembre 2014, nonché l'entità del credito oggetto di compensazione, è riconosciuto, per il rimborso dell'imposta di fabbricazione già assolta sui beni presenti in magazzino alla data del 31 dicembre 2014, un apposito credito fruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;</p>	<p>g) identica;</p>
<p>g) nell'Allegato 1:</p>	<p>h) identica:</p>	<p>h) identica:</p>
<p>1) alla voce "Tabacchi lavorati", le parole "sigarette, 58,5 per cento" sono sostituite con le seguenti: "sigarette, 58,7 per cento";</p>	<p>1) identico;</p>	<p>1) identico;</p>

<p>Atto del Governo n. 106 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi".</i></p>	<p>Atto del Governo n. 106-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi"</i></p>	<p>D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23"</p>
<p>2) le voci "Fiammiferi di ordinario consumo" e "Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi" sono abrogate.</p>	<p>2) identico.</p>	<p>2) identico.</p>
<p>2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto, possono essere variate:</p>	<p>2) Identico:</p>	<p>2) Identico:</p>
<p>a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-<i>octies</i> del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali ed a euro 5,00;</p>	<p>a) identica;</p>	<p>a) identica;</p>
<p>b) l'aliquota prevista dal comma 2 dell'articolo 39-<i>terdecies</i> e dal comma 1-bis dell'articolo 62-<i>quater</i> del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, fino a cinque punti percentuali.</p>	<p>b) identica.</p>	<p>b) identica.</p>
<p>3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione.</p>	<p>3) identico.</p>	<p>3) identico.</p>

<p>Atto del Governo n. 106 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi".</i></p>	<p>Atto del Governo n. 106-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi"</i></p>	<p>D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23"</p>
	<p>4. Copia del decreto di cui ai commi 2 e 3, e della relativa relazione tecnica, è trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché a quelle competenti per i profili finanziari, per consentire un monitoraggio parlamentare circa l'adeguatezza delle variazioni disposte rispetto agli obiettivi preventivati.</p>	<p>4. Identico.</p>
<p>4. Al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di elusione, elevando i livelli di garanzia della tracciabilità dei prodotti del tabacco, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate disposizioni, in materia di rintracciabilità di tali prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori, conformi a quelle della direttiva comunitaria 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.</p>	<p>5. Al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di elusione, elevando i livelli di garanzia della tracciabilità dei prodotti del tabacco, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate disposizioni in materia di rintracciabilità di tali prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori, conformi a quelle della direttiva comunitaria 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.</p>	<p>5. Identico.</p>

<p>Atto del Governo n. 106 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi".</i></p>	<p>Atto del Governo n. 106-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi"</i></p>	<p>D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23"</p>
	<p>6. Lo schema del regolamento di cui al comma 5 e la sua relazione sono trasmessi alle Commissioni parlamentari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai fini dell'espressione dei pareri, che sono resi entro trenta giorni dalla data di ricevimento.</p>	<p>6. Identico.</p>
<p>5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale di cui al comma 4 sono abrogati l'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e l'articolo 39-<i>duodecies</i> del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni.</p>	<p>7. Dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale di cui al comma 5 sono abrogati l'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e l'articolo 39-<i>duodecies</i> del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni.</p>	<p>7. Identico.</p>
<p>6. I dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che consentono il consumo dei prodotti di cui all'articolo 62-<i>quater</i>, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995, si intendono sottratti all'imposizione.</p>	<p>8. Identico.</p>	<p>8. Identico.</p>
<p>Articolo 2 <i>(Disposizioni di coordinamento, finanziarie e finali)</i></p>	<p>Articolo 2 <i>(Disposizioni di coordinamento, finanziarie e finali)</i></p>	<p>Articolo 2 <i>(Disposizioni di coordinamento, finanziarie e finali)</i></p>
<p>1. Le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, di cui al comma 2 dell'articolo 39-<i>quinquies</i> del decreto legislativo n. 504 del 1995, vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono soggette ad aggiornamento trimestrale sino al 31 dicembre 2014.</p>	<p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, lettere c), d), f), g), h), e 8, decorre dal 1° gennaio 2015.</p>	<p>1. Identico.</p>

<p>Atto del Governo n. 106 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi".</i></p>	<p>Atto del Governo n. 106-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi"</i></p>	<p>D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23"</p>
<p>2. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e fino al 31 dicembre 2014:</p>	<p>2. Identico:</p>	<p>2. Identico:</p>
<p>a) per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, di cui all'articolo 39-<i>bis</i>, comma 1 lettera c), del decreto legislativo n. 504 del 1995, l'accisa minima prevista dall'articolo 14, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE, è pari a euro 108,00 il chilogrammo, qualora l'accisa risulti inferiore a detto importo;</p>	<p>a) identica;</p>	<p>a) identica;</p>
<p>b) per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-<i>bis</i>, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1995, (sigarette), l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa è elevata dal 58,5 per cento al 58,6 per cento dell'accisa minima prevista dall'articolo 8, comma 6, della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE è pari a euro 126,80 il chilogrammo convenzionale, qualora l'accisa risulti inferiore a detto importo;</p>	<p>b) identica;</p>	<p>b) identica;</p>
<p>c) la Tabella A) allegata alla determinazione del 25 febbraio 2014, prot. 1242, e la Tabella D) allegata alla determinazione del 30 settembre 2013, prot. 6183, pubblicate, rispettivamente, il 26 febbraio 2014 e 30 settembre 2013 sul sito <i>internet</i> dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono sostituite, rispettivamente, dalle Tabelle A) e D) allegate al presente decreto.</p>	<p>c) identica.</p>	<p>c) identica.</p>

<p>Atto del Governo n. 106 <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi".</i></p>	<p>Atto del Governo n. 106-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi"</i></p>	<p>D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 "Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23"</p>
<p>3. L'obiettivo di gettito pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 già previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è assicurato con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, al netto della suddetta quota, valutate in 163 milioni annui a decorrere dal 2015, confluiscono nell'apposito fondo previsto dall'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono conseguentemente abrogati il comma 3 dell'articolo 14 del predetto decreto-legge n. 91 del 2013, convertito dalla legge n. 112 del 2013 e la determinazione direttoriale dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adottata ai sensi della predetta disposizione.</p>	<p>3. Ferma restando l'applicazione delle ulteriori disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, all'articolo 9, comma 3, del predetto decreto sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>3. Identica:</p>
	<p>a) prima della lettera a) è inserita la seguente: "0a) euro 1.000 per i comuni ovvero frazioni di comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, nonché per i comuni montani e quelli delle isole minori;"</p>	<p>a) identica;</p>
	<p>b) alla lettera a) le parole: "per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti", sono sostituite dalle seguenti: "per i comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 10.000 abitanti".</p>	<p>b) identica.</p>

<p>Atto del Governo n. 106 <i>Schema di decreto legislativo</i> <i>“Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi”.</i></p>	<p>Atto del Governo n. 106-<i>bis</i> <i>Schema di decreto legislativo</i> <i>“Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi”</i></p>	<p>D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 “Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23”</p>
<p>4. Fermo quanto previsto dai commi da 1 a 3, le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2015.</p>	<p>4. L'obiettivo di gettito pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 già previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è assicurato con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, al netto della suddetta quota, valutate in 145 milioni di euro per il 2015, e in 146 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, confluiscono nell'apposito fondo previsto dall'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono conseguentemente abrogati il comma 3 dell'articolo 14 del predetto decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013 e la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adottata ai sensi della predetta disposizione.</p>	<p>4. Identico.</p>